

LIV

1^a TORNATA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Disegni di legge (*Approvazione*):

Personale di ragioneria Pag. 1843

Matrimonio degli ufficiali (*Seguito della discussione*) 1844

Oratori:

BOVIO 1848-53

CIRMENI 1853-57-65

CHIARADIA 1851-54-65

COLOMBO-QUATTROFRATI 1850

FANTI 1859

FILI-ASTOLFONE 1849

FINOCCHIARO-APRILE 1866

FULCI N. 1863

GARIBALDI 1847

IMBRIANI 1846

1855-61-67

LUCIFERO 1845-52-62

MARAZZI 1860-67

MECACCI 1850

1858-59-64-65-66

MOCENNI, ministro della guerra. 1845

1849-52-54-57-59-61-63-68

MORIN, ministro della marina 1850-64

NAPODANO 1847

PINCHIA, relatore 1844

1848-55-58-64-65

SANGUINETTI 1854-56

SANTINI 1850-56

SQUITTI 1849-65

STELLUTI-SCALA 1850

TONDI 1857-64-67

Interrogazioni:

Politica africana:

Oratori:

BLANC, ministro degli affari esteri. 1868-74

IMBRIANI 1868-74

La seduta incomincia alle 9.

Borgatta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Marazzi. Chiedo di parlare.

242

Presidente. Ne ha facoltà.**Marazzi.** Debbo fare una dichiarazione.

Ieri, mentre io parlava, il nostro collega Aprile fece un'interruzione che io non compresi bene e credetti a me lesiva.

Avendo però appurato che ciò non era nella sua intenzione, debbo francamente dichiarare che mi rincresce di avere alzata la voce in modo non troppo garbato verso di lui.

Presidente. Sarà tenuto conto nel processo verbale di questa sua dichiarazione.*(Il processo verbale è approvato).***Approvazione del disegno di legge per conversione in legge di Regi Decreti sull'organico delle Intendenze e del Tesoro e sulla vigilanza sugli Istituti d'emissione.****Presidente.** Abbiamo nell'ordine del giorno al n. 7 il disegno di legge: Conversione in legge di Regi Decreti sull'organico del personale di ragioneria nelle Intendenze di finanza; sul personale di delegazione, gestione e controllo negli uffici del Tesoro; e sulle ispezioni per la vigilanza sugli Istituti di emissione, il quale non può dar luogo ad alcuna discussione ed è costituito di un solo articolo.

Proporrei quindi che si trattasse per primo, anche per poter distribuire gradatamente le votazioni a scrutinio segreto, che si soglion fare nelle sedute pomeridiane.

Se non vi sono obiezioni, la proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico.

« Sono convertiti in legge i seguenti Decreti Reali:

a) 3 gennaio 1895, n. 1, che modifica l'organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza;

b) 8 gennaio 1895, n. 2, che stabilisce le variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1894-95 in conseguenza dell'ordinamento del personale di delegazione, di gestione e controllo negli uffici dipendenti dal Tesoro, approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1894, n. 536, e delle modificazioni organiche approvate col Regio Decreto 3 gennaio 1895, n. 1;

c) 8 gennaio 1895, n. 9, che stabilisce le variazioni da portarsi allo Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1894-95 in conseguenza dell'ordinamento dell'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del Tesoro approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1894, n. 535.

La discussione è aperta su quest'articolo unico. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Seguito della discussione del disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali di terra e di mare.

La Camera ricorderà che ieri è stata chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Ora la Commissione ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, convinta dell'urgenza che sia modificata la legge 31 luglio 1871, invita il Ministero a presentare opportuno disegno di legge alla prossima ripresa dei lavori parlamentari. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Pinchia, relatore. Mi consenta la Camera alcune dichiarazioni che goveranno a sem-

plificare la discussione. Senza rientrare nella discussione generale, occorre ricordare che la Commissione, di fronte al disegno ministeriale che non mira soltanto ad una sanatoria del passato, ma modifica per l'avvenire la legge esistente, rendendola più severa, non potè trascurare la considerazione che, da una parte la necessità ogni tanto rinnovata degli indulti, dall'altra le nuove severità di sanzioni proposte dal ministro, rivelano un difetto organico nella legge del 1871.

Di conseguenza ne vennero le modificazioni e le aggiunte che la Commissione inserì nel suo disegno di legge.

Non è il caso di esaminare i criterii che le ispirarono e di provare all'onorevole Squitti che, se questi possono essere disformi dalle convinzioni sue, è certo tuttavia che non furono maturati con leggerezza. Un accurato esame della questione, l'intento di armonizzare il meglio possibile per il momento esigenze di indole diversa e di preparare una soluzione più logica e razionale ad un problema che confina per tante parti coll'ingiusto e coll'assurdo, consigliarono le proposte della Commissione.

Queste proposte hanno potuto anche turbare le visioni di eutritmia finanziaria dell'onorevole ministro Boselli, ma la discussione avrebbe dimostrato quale alto sentimento di giustizia le determinava.

Ad ogni modo, nelle condizioni attuali della Camera, coll'urgenza della discussione di due importantissimi bilanci, la Commissione ha ritenuto utile di non insistere nelle sue proposte e le ha trasfuse nell'ordine del giorno del quale il signor presidente ha dato testè lettura; il quale non esclude il convincimento della Commissione, risponde ad uno stato dell'opinione pubblica che non si può disconoscere.

La Commissione spera che la Camera lo accoglierà.

È necessario intanto non pregiudicare la questione della sanatoria del passato, giacchè tale questione, se poteva non essere sollevata, ora che fu posta deve essere risolta.

Poichè tante aspettative furono eccitate, poichè a tante famiglie è dovuta, dopo la iniziativa del ministro della guerra, la pace decorosa lasciata loro intravedere, sarebbe enorme deluderle.

La Commissione quindi accetta la proposta del ministro in quanto è provvedimento

che riguarda il passato e riserva la questione di massima. Nella legge la Commissione ravvisa un atto di giustizia, salvo ogni altro suo giudizio.

In questi limiti la reca al voto della Camera la quale vorrà tener conto dell'intendimento con cui la Commissione, per non compromettere lo scopo primo del disegno di legge (che per la pubblicità avuta, dopo la presentazione fattane alla Camera dal ministro della guerra, sollevò tante speranze) non insiste in proposte che ritiene tuttavia conformi alle tendenze moderne, e non vorrà opporsi alla iniziativa di un ministro, che in mezzo alla ridda, ormai consuetudinaria dei decreti-legge, sentì lo scrupolo di provocare un decreto, l'unico forse che sarebbe stato pienamente legittimo e che si sarebbe sempre ampiamente giustificato con la teoria del catenaccio.

Pansini. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole ministro, il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione?

Mocenni, ministro della guerra. L'ordine del giorno della Commissione ha un carattere generale.

L'onorevole Pinchia lo ha spiegato perfettamente, ed io sono d'accordo con lui.

La Commissione davanti alla necessità di risolvere una questione così grave sollevata fin dal gennaio 1891, vale a dire da parecchi anni e resa più grave dal fatto che il mio predecessore aveva dichiarato con un atto pubblico che non potevano essere perseguitati disciplinarmente coloro che avevano violato il regolamento di disciplina contraendo matrimonio religioso anteriormente al decreto 7 ottobre 1891 mentrechè poi si applicavano le disposizioni disciplinari a quelli che avevano commesso lo stesso fallo posteriormente. Davanti a questi fatti la Commissione ha riconosciuto l'assoluta necessità di risolvere questa penosa questione, ed è in vista di questa necessità che io tante volte ho raccomandato alla Camera questo mio disegno di legge, nel senso dell'indulto, e che raccomandando ancora oggi che lo approvi.

In quanto ai desideri espressi dall'onorevole Pinchia a nome della Commissione, io debbo osservare che la Commissione fa un grande sacrificio, del quale io le sono gratissimo, perchè mette da banda, per il momento, ogni suo desiderio e si riserva soltanto di chie-

dere al ministro di presentare, alla riapertura del Parlamento, un disegno di legge.

Credo che l'onorevole Pansini, avesse chiesto di parlare per richiamare l'attenzione della Camera, e quella del Governo sopra i personali che non appartengono nè all'esercito nè alla marina, e per i quali forse sono applicate leggi identiche.

Ebbene, il Governo ha una ragione di più per prendere in esame tutta la materia, maturare le sue riflessioni e di presentare quelle proposte che crederà migliori alla Camera.

Il ministro della guerra non si nasconde però le varie difficoltà che potranno incontrare queste modificazioni, imperocchè la Camera più volte si è chiarita discorde su questo punto.

Basta ricordare alcuni discorsi fatti ancora ieri per persuadersene, basta ricordare la discussione dell'anno passato, basta tener conto della discussione che ebbe luogo alla Camera, per capire che non sarà una cosa facile risolvere il compito contenuto nell'ordine del giorno: ad ogni modo io lo accetto come un invito e come una preghiera e procurerò, da parte mia, di poterla soddisfare.

Presidente. Verremo dunque ai voti sull'ordine del giorno proposto.

Lucifero. Ma io ho domandato di parlare per un richiamo al regolamento!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Quando la discussione generale fu chiusa, l'ordine del giorno della Commissione non era stato presentato; quindi la chiusura della discussione può benissimo riguardare, e riguarda, il concetto generale della legge, ma non può riguardare in veruna guisa l'ordine del giorno della Commissione, che in un certo modo contraddice alle dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole relatore ed alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro qualche momento dopo. Quindi l'onorevole presidente dovrebbe consentire che, prima che si voti quest'ordine del giorno, senza discuterlo, coloro che credono di non accettarlo abbiano modo di combatterlo.

Veda, onorevole presidente, non è verosimile...

Presidente. Onorevole Lucifero, io posso darle facoltà di parlare per una dichiarazione di voto, ma non posso vulnerare, con un precedente, il sistema che è in vigore circa la chiusura della discussione.

Dunque ha facoltà di fare la sua dichiarazione, ma la prego di farla nel modo più breve possibile.

Lucifero. Signor presidente, io non intendo di oppormi alla interpretazione che Ella dà al regolamento, perchè nessuno è più competente di Lei in questa materia. Sono dolente soltanto di non riescire a persuadermi che una proposta nuova, sol perchè la discussione generale il giorno prima è stata chiusa, non possa essere discussa e che si possano fare su di essa soltanto delle dichiarazioni.

Presidente. Non si tratta di una proposta ma di un ordine del giorno che viene presentato, come di regola, dopo la chiusura della discussione generale.

Ad ogni modo, lasciamo in disparte il regolamento: faccia la sua dichiarazione nel modo più breve possibile.

Lucifero. È mio costume esser breve.

Ieri l'onorevole Marazzi prima, l'onorevole Cirmeni poi, ed anch'io, abbiamo dichiarato che rinunziavamo a parlare perchè, col ritiro del disegno di legge della Commissione, il dibattito si limitava soltanto all'indulto; ed intorno all'indulto io non credo che dissensi potessero sorgere in questa Camera.

Con l'ordine del giorno che la Commissione adesso presenta e che l'onorevole ministro ha accettato con una compiacenza, che davvero in fatto di matrimonio mi sembra eccessiva, perchè l'onorevole ministro, che sa quanta deferenza io abbia per lui, deve consentirmi che io confessi che in fatto di questa legge di matrimonio mi pare che accetti molte cose...

Mocenni, ministro della guerra. Non accetto niente!

Lucifero. ... Con quest'ordine del giorno la Commissione viene a dichiarare che la legge presente è cattiva, e viene a fare sua in un certo modo l'opinione dell'onorevole Pinchia, che di una legge dello Stato ha detto che confina con l'ingiusto e con l'assurdo.

Imbriani, della Commissione. E la Commissione tutta.

Lucifero. Dirò allora della Commissione. Esso viene anche a pregiudicare una questione, che alla Camera deve presentarsi assolutamente intatta, senza voti e senza mozioni, che non possano discutersi che per semplice dichiarazione.

Quindi io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di consentire che questo

ordine del giorno sia ritirato. Quand'egli crederà di presentare il nuovo disegno di legge, lo discuteremo, sia che debba essere libera la facoltà di contrarre matrimonio, come desiderano l'onorevole Marazzi e la Commissione, sia che debba essere confinata nei limiti razionali, come credo io e come ho ragione di credere che stimi la maggior parte della Camera.

Ma adesso votare quest'ordine del giorno, che pregiudica il giudizio della Camera stessa, parmi imprudente, ed io spero che la Camera non voglia farlo. Tanto più credo che la Camera non voglia farlo, inquantochè da parecchio tempo non solo questa Camera, ma anche la precedente ha dimostrato, che in questa questione si accosta assai più all'opinione mia e di coloro che la pensano come me, che a quella dell'onorevole Mocenni, dell'onorevole Imbriani, dell'onorevole Pinchia e di tutti gli altri onorevoli colleghi, che hanno sostenuto una tesi diversa.

Per queste ragioni, io dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno della Commissione, se non viene ritirato; ma spero che, nell'interesse stesso della causa che la Commissione sostiene, essa vorrà persuadersi che è conveniente che quest'ordine del giorno non sia posto a partito.

Presidente. L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

Chiaradia. Io desidero parlare non sull'ordine del giorno, ma sul complesso della legge.

Presidente. Sta bene. Allora le riservo di parlare poi. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

Imbriani, della Commissione. Per una dichiarazione e per rispondere anche alle parole del deputato Lucifero.

Presidente. A questo penserà il relatore.

Imbriani, della Commissione. Io sono della Commissione e quindi parmi di aver diritto di parlare anche a questo titolo.

Il deputato Lucifero ha detto che la Commissione si trova in contraddizione con se stessa: ma essa non si trova in nessuna contraddizione ed ha presentato l'ordine del giorno appunto a conferma delle sue idee.

Ieri essa sostenne le sue proposte volendo che una riforma organica impedisse il rinnovarsi di una condizione di cose che avrebbe richiesto nuovi provvedimenti.

Però, siccome il bisogno principale era quello di una sanatoria per il passato, e

questo bisogno era sentito dal paese, dallo esercito, dalla Camera, da tutti, tanto che alla fine della Sessione passata fu presentata una mozione in proposito, firmata da più di cinquanta deputati, la Commissione, comprendendo la ragionevolezza di non insistere in questo momento sopra le disposizioni organiche ch'essa proponeva, accetta ciò che è di necessità imprescindibile, l'indulto, ma nello stesso tempo afferma la necessità della riforma della legge organica e presenta un ordine del giorno col quale invita il Ministero a presentare la legge appena si riaprirà la Camera.

Ed ora mi consenta il signor ministro di dirgli che forse una parola gli è sfuggita. Le Commissioni parlamentari non fanno preghiere, esse indicano le loro proposte al Governo. Usano la formula cortese dell'invito, ma non fanno preghiere: prendono deliberazioni.

In tutto questo io non vedo nulla che possa contraddire a tutto ciò che è sano andamento delle cose. Non comprendo la opinione del deputato Lucifero, perchè si possono avere delle idee più o meno restrittive, più o meno retrograde...

Presidente. Non susciti dei fatti personali, onorevole Imbriani.

Lucifero. Le vostre, per esempio.

Imbriani. ... quando non si comprendono i bisogni dei tempi, lo stare indietro significa essere retrogradi. Ai tempi nuovi, bisogni nuovi.

Gli eserciti non sono più quello che erano una volta, sono eserciti nazionali, ai quali prende parte tutta la nazione. Quindi bisogna secondare e seguire ciò che è necessità dei tempi. E i bisogni dei tempi richiedono che alcune leggi le quali sono state fatte 20 o 25 anni fa sieno modificate. Quindi io spero che il deputato Lucifero si persuaderà che non si compromette nulla col nostro ordine del giorno, neppure i suoi intenti che io non conosco, ma che mi sembrano diretti a porre una barriera ad una legge più liberale; e non vorrà opporsi all'ordine del giorno perchè ciò sarebbe un impedir forse l'attuazione di qualche cosa che è richiesta come necessità assoluta del momento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garibaldi.

Garibaldi. Io non posso accettare le teorie espresse oggi dal collega Imbriani e ieri dall'onorevole Marazzi perchè credo che l'eser-

cito sia una istituzione la quale si allontana in certo modo da certe idee moderne. Essa si fonda sulla disciplina militare ed ha bisogno di mantenere una compagine tale che possa rispondere a tutti i casi di bisogno...

Imbriani. Questo è tema di discussione generale.

Presidente. La discussione generale è chiusa, onorevole Garibaldi.

Garibaldi. Vengo subito all'ordine del giorno.

Io mi trovo d'accordo col collega Lucifero in quanto alla compagine dell'esercito; ad ogni modo lo prego di non opporsi all'ordine del giorno della Commissione giacchè io non vedo che ci possa esser alcun danno nel riesaminare, rivedere e correggere una legge che alcuni trovano buona, altri non buona, ma che ad ogni modo ha dato luogo a non poche questioni anche dentro la Camera.

Il ministro della guerra, alla ripresa dei lavori parlamentari, ci porterà innanzi, onorevole Lucifero, nuove proposte; aspettiamo allora a discuterle con calma e profondamente.

Frattanto, non esitiamo a compiere una opera buona, a sanare uno stato di cose, al quale abbiamo promesso di por riparo; giacchè su questa parte non vi ha fra noi alcun dissenso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

Napodano. Io temo che la fretta di soddisfare a un bisogno nel quale tutti concordano ci conduca ad un provvedimento che non risponda alle esigenze del caso.

Se potessi fare un discorso, invece di una semplice dichiarazione, dimostrerei all'onorevole Lucifero e a coloro che sono del suo avviso che certi problemi bisogna affrontarli con coraggio e risolverli completamente, o non accostarli per lasciare poi le cose come sono.

Io, nella libertà dei matrimoni, non vedo alcun pericolo per la compagine dell'esercito. Sono ben altre le ragioni che possono scuotere il sentimento del dovere.

Per rafforzare la compagine dell'esercito non bisogna credere che sia proprio necessaria una legge rigorosa sui matrimoni inceppandoli coi fastidi delle doti; fortifichiamo invece l'esercito con i grandi ideali della patria e della libertà. Ma vengo alla dichiarazione.

L'ordine del giorno della Commissione mi ha fatto l'impressione, permettetemi la parola, di una canzonatura. (*Proteste dal banco della Commissione*).

Avrei compreso che coll'ordine del giorno si fosse invitato il Governo a presentare una legge organica sulla base di un determinato concetto informatore; ma mi par troppo poco invitare semplicemente il Governo a presentare un disegno di legge col quale possa venire a dirsi che invece di 2000 lire di dote ne bastano 1800.

Insomma io vorrei un ordine del giorno che costituisse un impegno pel Governo.

Ma c'è di più. L'articolo 2 non può coesistere con la promessa di presentare un disegno di legge; perchè un ufficiale il quale, dopo la promulgazione di questa legge, contraesse matrimonio religioso, sarebbe revocato dall'impiego, e poi a novembre, venendo una legge che dispenserebbe dall'obbligo della dote gli ufficiali, allora noi piglieremmo novellamente questo ufficiale dal suo onorato riposo, e lo ricondurremmo nell'esercito. (*No! no! — Sì! sì!*)

Queste sono le modeste osservazioni con le quali io (per uscire da una condizione dolorosa di cose e accontentandomi del bene non potendo ottener l'ottimo) accetto l'ordine del giorno della Commissione.

Pinchia, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pinchia, relatore. L'onorevole Imbriani ha già difeso così bene i concetti della Commissione, che io non ho da aggiungere parole per difendere il nostro ordine del giorno.

Parlo quindi per un fatto personale. (*Interruzioni*).

Presidente. È evidente: con la scusa di fare dichiarazioni, hanno voluto attaccare l'operato della Commissione. Ed io non posso non dare ora facoltà di parlare all'onorevole Pinchia, relatore della Commissione, il quale, spero, sarà brevissimo.

Pinchia, relatore. Sarò brevissimo.

Desidero, e mi pare di averne il diritto, di scagionarmi da un'accusa che l'onorevole Lucifero, certo in buona fede, mi ha lanciato.

Egli ha nientemeno cercato di farmi passare per un facinoroso che spari delle leggi dello Stato.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Pinchia, relatore. Ora io ho detto che la

Commissione (mi pare che le parole siano queste) aveva cercato di avviarsi alla soluzione di un problema che confina, per tante parti, con l'assurdo e con l'ingiusto; e non ho parlato delle leggi dello Stato.

L'onorevole Lucifero, poi, soggiungeva che la Commissione aveva espresso l'opinione di non volere assolutamente vincoli di dote pei matrimoni degli ufficiali.

Questa è un'opinione che la Commissione non ha espresso. Nella Commissione, durante le sue discussioni, si possono essere manifestati tutti i pareri possibili; ma la sua opinione ufficiale...

Imbriani, della Commissione. Sono rimasto solo!

Pinchia, relatore. ... l'ha concretata in un disegno di legge, il quale fa fede degli intenti conciliativi della Commissione stessa.

Ciò detto, parmi che dell'ordine del giorno non si abbia più a discutere, imperocchè l'onorevole Garibaldi ha pregato l'onorevole Lucifero di desistere dalla sua opposizione, e l'onorevole Napodano, dopo aver parlato contro in certo modo, ha finito per dichiarare che lo votava.

Quindi io credo che proprio, dato l'intento di questa legge, dati i limiti nei rapporti militari molto modesti in cui esso finisce per restringersi, perchè non è più che legge di indulto, non ci debba più essere difficoltà di votarla.

L'ordine del giorno che invita il Governo a presentare una riforma d'una legge che dagli uni è creduta troppo mite, dagli altri troppo dura, mi pare che debba essere accolto da tutti, perchè quello appunto dovrà essere il momento che le obiezioni diverse avranno campo d'esplicarsi.

È un fatto che questa legge, com'è ora, o non è applicata, od è applicata insufficientemente: ciò che dimostra come nella legge medesima ci siano difetti che converrà di emendare in un senso o nell'altro, quando la Camera lo crederà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Questa legge a me pare, sotto ogni rispetto, così buona, nell'intento suo, che io non vorrei fosse pregiudicata da un'aggiunta qualunque.

Riserviamo, come fa la Commissione, al domani l'avvenire di questa legge, intorno alla quale la scienza, specialmente la psico-

logia militare che è una parte della psicologia collettiva, non ha detto l'ultima parola per decidere se convenga meglio l'ufficiale ammogliato che il celibe, meglio il padre di famiglia che il solitario.

Fino a che quest'ultima parola non ce la dica la scienza, accettiamo questa legge, e lasciamo impregiudicata qualunque determinazione.

E a coloro i quali mostrano di preferire assolutamente il soldato celibe all'ammogliato, io osservo che da molti anni si discute se la Chiesa abbia provveduto bene alla disciplina del suo esercito col Concilio di Trento, volendo piuttosto il prete celibe, che ammogliato.

Dunque, ripeto; rimanga impregiudicata la questione, e accettiamo intanto il buono di questa legge, salvo ad ognuno di noi il diritto di esaminare a suo tempo la legge nuova che il Governo dovrà sottoporre alle nostre deliberazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Pregherei i miei colleghi di ascoltarmi un momento, dappoichè sanno che io non abuso mai del diritto di parlare, specialmente di argomenti nei quali sono incompetente.

Io avrei desiderato che il discorso dell'onorevole Bovio si fosse limitato all'ultima parte, senza entrare nella discussione se convenga o no che gli ufficiali siano ammogliati: tanto più che, a mio modo di vedere, il paragone coi preti non regge. (*Interruzioni*).

Piuttosto io credo di dover ricordare lo esercito borbonico... (*Vive interruzioni*).

Scusate, lasciatemi dire.

Io non intendo di far paragoni: volevo solamente far notare i gravissimi inconvenienti che in quell'esercito si verificavano.

Ma lasciamo stare questo. E poichè abbiamo dinanzi a noi un disegno di legge, il quale provvede a necessità che sono oggi indiscusse, approviamolo presto, ed avremo fatto cosa buona per l'esercito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

Squitti. La Commissione oramai si limita a fare una semplice discussione accademica di amor proprio... (*Interruzioni — Proteste al banco della Commissione*).

Presidente. Onorevole Squitti, non suscitati fatti personali!

Squitti. Se la discussione tira in lungo, la colpa non è mia, ma è specialmente dell'onorevole ministro della guerra...

Mocenni, ministro della guerra. Chiedo di parlare. (*Rumori — Interruzioni*).

Squitti. In questa materia non c'erano che due vie da seguire: o quella del diritto comune, vagheggiata dall'onorevole Imbriani, e intorno alla quale si sarebbe potuto discutere; o quella del diritto singolare seguita nella legge del 1871.

L'una non ha bisogno di giustificazione; l'altra ha bisogno di ragioni speciali, e che sono contenute nel proemio delle Regie Patenti del 1834.

Ma la proposta che si fa oggi alla Camera non ha alcuna giustificazione. (*Interruzioni*). E poichè la discussione è stata troncata, per conto mio dichiaro che non posso votare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, confortato anche dall'opinione dell'onorevole ministro della marina, il quale non ha accettate le modificazioni introdotte nel disegno di legge.

Ho quindi questa soddisfazione: che di due ministri interessati nella questione, l'uno ha saputo ben pensare, l'altro no. (*Rumori — Proteste*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. Io non capisco, onorevole Squitti, perchè da ieri Ella si affatichi a dimostrare che io mi trovo in contraddizione. (*Interruzioni dell'onorevole Squitti*). Non voglio neppure ricercarne le cause...

Squitti. Non ce ne sono.

Mocenni, ministro della guerra. Lo credo, ad ogni modo le dico questo: che ho presentato il disegno di legge, che spero sarà votato unanimemente dalla Camera appunto per risolvere una condizione penosissima.

Ella, onorevole Squitti, e gli altri colleghi potranno discutere a suo tempo per quali ragioni questa legge nella sua applicazione abbia dato luogo ad inconvenienti e se e come si possa evitare che abbiano a ripetersi.

Io non ho mai detto di volere interamente abolire la dote pel matrimonio degli ufficiali.

Infatti se l'onorevole Squitti osserverà il primitivo disegno di legge che non si è potuto discutere dalla Camera, vedrà che io aveva pensato al modo di assicurare l'avvenire delle vedove e dei figli. Ora in questo

ordine d'idee si potrà a suo tempo discutere da una parte e dall'altra, ed allora l'onorevole Squitti potrà portare nel dibattito i lumi della sua grande esperienza. Ma in quanto agli inconvenienti della legge attuale, si assicuri che ce ne sono; e ad esempio gliene segnalo uno dolorosissimo: vale a dire che non c'è modo di accertare se realmente le doti esistano. L'onorevole Squitti forse saprà di casi nei quali la dote militare prescritta non esiste, ed i frutti della dote medesima vanno in mano di persone che non sono quelle alle quali parrebbero destinati.

Ora a tutto questo si può provvedere senza alterare la compagine dell'esercito, studiando un sistema migliore dell'attuale, e che forse potrà proporre all'approvazione del Parlamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Morin, ministro della marina. Due sole parole per dichiarare all'onorevole Squitti, che il matrimonio degli ufficiali non è attualmente regolato da una sola legge, comune all'esercito e all'armata. Abbiamo per questa materia due leggi distinte.

La legge di cui è fatta parola nell'ordine del giorno della Commissione è quella del 1871, e concerne soltanto l'esercito; la legge che regola la stessa materia per l'armata è del 1872; e quantunque questa legge abbia molti punti di contatto con quella dell'esercito, non è assolutamente uguale ad essa.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Colombo-Quattrofrati. Chiedo di fare una dichiarazione.

Santini. Anch'io chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Uno alla volta, vogliono tutti fare una dichiarazione di voto, e poi invece di fare una semplice dichiarazione rientrano a gonfie vele nella discussione! (*Ai voti!*)

Onorevole Colombo-Quattrofrati faccia la sua dichiarazione.

Colombo-Quattrofrati. Io faccio questa dichiarazione. Si può pensare che sia un pericolo, come penso io, di abolire la dote per i matrimoni degli ufficiali, ma si può pensare altresì che la legge del 1871 sia difettosa, e meriti di esser corretta, soprattutto circa l'età dell'ufficiale oltre alla quale non sia necessaria la dote.

E poichè ogni questione in merito resta impregiudicata, e si provvede solamente ad imprescindibili necessità momentanee, così dichiaro che voterò l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Dichiaro di votare l'ordine del giorno della Commissione, dandogli il significato, espresso dall'onorevole Garibaldi, dall'onorevole Lucifero e dall'onorevole Fili-Astolfone, e dichiarandomi contrario alla libertà del matrimonio nell'esercito.

Presidente. Veniamo ai voti.

L'ordine del giorno della Commissione è noto ai colleghi; ed è stato accettato dal Governo. Lo pongo a partito. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato.*)

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge concordato tra la Commissione ed il Governo:

« Art. 1. Il ministro della guerra è autorizzato ad ammettere a chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio senza la condizione imposta dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1871 gli ufficiali del R. Esercito presentemente in servizio effettivo, in disponibilità, od in aspettativa che hanno contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla promulgazione della presente legge.

« Agli ufficiali presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa i quali anteriormente alla promulgazione della presente legge avessero contratto matrimonio senza il Regio assentimento non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 8 della citata legge 31 luglio 1871. »

L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. Io mi era iscritto ieri sull'articolo 1°, all'oggetto di esprimere la necessità di modificarlo, ma poichè, d'accordo tra la Commissione ed il Ministero, è stato modificato nel senso che desiderava, rinunzio a parlare.

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala. Io voterò quest'articolo; voterò questa legge, giustamente chiamata già una legge di morale, una legge d'onore. Se non tutti, molti di certo tale la crediamo, e vedo con piacere che tale la crede il Governo.

In questa circostanza non ha il Governo sollevata la solita considerazione delle economie, la solita questione degli effetti finanziari del provvedimento, questione che naturalmente non si è il Governo nascosta, conoscendo e misurando tutte le gravi conseguenze che produce una siffatta legge nei rispetti specialmente delle pensioni.

Perciò io dichiaro che avrei amato dal Governo che ci fosse stato dato un calcolo approssimativo dell'onere seriissimo che sul bilancio delle pensioni verrà indubbiamente da questo progetto a pesare; l'avrei amato parendomi utile che la Camera dimostri anche da questo lato fin dove è giunto il suo affetto per l'esercito in una occasione, in cui l'esercito non ha pienamente rispettato la legge, che, per suo istituto, è chiamato a proteggere anche con la forza. Adunque io voterò la legge; ma osservo che l'articolo 1 come è così compilato, non è punto perfetto; osservo che si sono, a mio giudizio, trascurate alcune osservazioni di non lievissima importanza.

Io ho fermato la mia attenzione sopra alcune ipotesi. Se è vero che questa legge di onore, che questa legge morale, intende principalmente al rispetto e alla tutela delle famiglie, alla legalità delle famiglie, io non so perchè la legge non contempli il caso, non difficile a essersi verificato, in cui l'ufficiale è impossibilitato a riconoscere per *subsequens matrimonium* la sua prole, a causa della morte della donna, cui erasi unito per vincolo religioso.

Questi sono casi che certamente si verificarono e si verificano, e non debbono, a mio giudizio, essere trascurati.

La seconda ipotesi, intorno alla quale io richiamo l'attenzione del ministro della guerra, è questa: naturalmente l'articolo primo lascia libera la facoltà di ricorrere all'assentimento Regio per stringere il matrimonio civile; ed è naturale, perchè il matrimonio non si può comandare od imporre, nasce e vive nel concetto del libero consenso, e non patisce coazioni di sorta. La coazione è per sè medesima già titolo di nullità.

Però, o signori, se per effetto della legge del 1871, noi ci trovavamo avanti lo strano caso che fosse considerato una mancanza alla disciplina ed al decoro del soldato il contrarre il solo matrimonio religioso, che pur tuttavia dava una vernice legale o una veste di ri-

spetto alla congiunzione di due cuori; io mi domando se possa non essere considerato una mancanza alla disciplina e all'onore, il caso di quegli ufficiali, i quali, avendo già contratto matrimonio religioso, specie se esiste prole sopravvenuta, non profittassero della facoltà, della disposizione dell'articolo primo della legge, con danno enorme della famiglia illegittima; mi domando se non sarà considerato mancanza all'onore, un matrimonio civile che fosse per avventura contratto con differente persona, mentre esiste un vincolo religioso. (*Interruzione del deputato Garibaldi*).

Non facciamo queste supposizioni! dice l'onorevole generale Garibaldi. Mi scusi; sono supposizioni di casi remotissimi, rarissimi, dei quali però qualche esempio rarissimo si è avuto. Ed è bene di prevederli nell'interesse e per l'amore del decoro dell'esercito.

È avvenuto che un ufficiale, dopo contratto matrimonio religioso, dopo interrotti i rapporti con la donna che aveva sposato col solo rito religioso, credesse di compiere il matrimonio civile con altra persona. Ora io vi dico, se questo si verificasse, mi si lasci credere che ciò non sfuggirebbe al giudizio disciplinare che per questa legge e a questo rispetto rimane senz'altro abolito: mi si lasci credere che siano mantenute le norme ordinarie dei Consigli di disciplina, anche nel riflesso che non va trascurata la ipotesi che un ufficiale abbia, per sopravvenute circostanze, che non è luogo di specificare perchè si intendono troppo, talora il pieno diritto di esimersi dal domandare, esistendo pure il vincolo religioso, il vincolo civile favorito dalla legge che stiamo discutendo. Sono ipotesi all'apparenza contraddittorie, ma ugualmente possibili ed opportune. Ed io le rilevo per spiegare come la dicitura dell'articolo primo sia imperfetta a prevederle ugualmente. E questo per me è un male.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

Chiaradia. Io mi sono iscritto a parlare intorno all'articolo primo, perchè desidero di fare brevi osservazioni in quanto esso ha rapporto coll'articolo terzo; e raccomando al relatore della Commissione queste mie considerazioni.

A me pare che quando nell'articolo primo si è parlato del solo Ministero della guerra, questa disposizione non sia abbastanza completata dall'articolo terzo, il quale dice: « Le

disposizioni contenute nella presente legge sono estese agli ufficiali della Regia Marina. »

Ma dunque il ministro della marina ci dovrebbe entrare anch'esso qui nell'articolo primo, dove, invece, è un solo ministro che è autorizzato, mentre poi la disposizione si estende nell'articolo terzo anche agli ufficiali della armata; e quindi, ripeto, dovrebbe essere pure autorizzato il ministro della marina. (*Commenti*).

È uno scrupolo! Risponderanno forse che non è il caso di modificare l'articolo; ma per me è uno scrupolo molto importante, perchè se la legge comincia col dire: « Il ministro della guerra è autorizzato, ecc. » non si può credere si supponga che è autorizzato anche il ministro della marina. Pare a me che si potrebbe aggiungere all'articolo terzo un inciso per dire che le disposizioni contenute nella presente legge sono estese agli ufficiali della Regia marina e al ministro della marina, per quanto concerne l'autorizzazione di cui all'articolo primo.

Sottopongo il dubbio. Se sapranno risolverlo lasciando intatto il disegno di legge, tanto meglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Assicuro la Camera che se oggi sono costretto a parlare si è perchè sento il dovere di farlo.

L'onorevole Stelluti-Scala ha detto che questa è una legge morale e una legge di onore. Veramente io credo che sia così; ma l'onorevole Stelluti-Scala mi deve concedere però che anche coloro che voteranno contro, e tra questi non sono io, per quanto si riferisce all'indulto, potrebbero votare contro la legge senza, per questo, disconoscere i principii dell'onore e della moralità.

Intorno all'onere delle pensioni, io avrei desiderato conoscere precisamente quello che l'onorevole Stelluti-Scala ha molto opportunamente accennato, cioè quale sia l'onere che dalla legge poteva venire allo Stato, non per rifiutarla, ma, come benissimo ha detto l'onorevole Stelluti-Scala, perchè si veda che la Camera non indietreggia neppure dinanzi a quest'aggravio, quando si tratta di fare cosa utile all'esercito.

Intorno al vincolo del matrimonio religioso, l'onorevole Stelluti-Scala mi permetta un'osservazione: ed è che occorrerebbe, per

contentarlo, modificare la legge sul matrimonio, perchè fino a tanto che essa resta qual'è, così i militari come i borghesi si trovano nella possibilità di avere due mogli, una dinanzi a Dio e un'altra dinanzi agli uomini.

Ma la ragione per cui ho chiesto di parlare intorno all'articolo 1° è una sola: quella di domandare all'onorevole ministro e all'onorevole Commissione, che cosa intendono di fare per quegli ufficiali revocati dall'impiego per effetto della circolare Pelloux del 7 ottobre 1891. Questi ufficiali saranno reintegrati nei diritti loro? E se non lo saranno, perchè?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Mocenni, ministro della guerra. Vista la condizione della Camera, io risponderò pochissime parole, le quali spero potranno contentare coloro che hanno sollevato alcuni dubbi e coloro che hanno fatto una interrogazione precisa, come l'onorevole Lucifero.

All'onorevole Stelluti-Scala io dico, che forse dipenderà dalla mia minore pratica, anzi dalla nessuna pratica delle cose di giurisprudenza, ma pare a me che questa legge d'indulto debba dar luogo a considerare un caso specialissimo, come quello che egli mi ha indicato, vale a dire di qualcuno che si sia coniugato con rito religioso con una donna, la quale sia morta e ne abbia avuto dei figli.

Certo io non ho inteso di risolvere con questa legge la questione dei figli naturali.

In quanto all'altro caso, se pure ho capito bene, m'è sembrato che l'onorevole Stelluti-Scala abbia accennato alla possibilità di fatti che sarebbero realmente molto gravi e disdicevoli e nei quali il colpevole avrebbe assolutamente mancato alle leggi dell'onore. Perchè, badi bene l'onorevole Stelluti-Scala, l'ufficiale che ha preso moglie in chiesa non ha commesso una mancanza contro l'onore, ha commesso soltanto una mancanza contro la disciplina; dimodochè, se è passibile di una punizione gravissima, come la revocazione, la quale non intacca l'onoratezza, non è però passibile della rimozione che importa la perdita del grado.

L'onorevole Stelluti-Scala parla della probabilità che qualche ufficiale abbia prima potuto unirsi in matrimonio religioso con una donna e poi l'abbia abbandonata per andarne a sposare un'altra davanti al sindaco.

Un caso di questo genere, benchè non contemplato nella legge sul matrimonio degli

ufficiali, è inesorabilmente colpito dalla legge sullo stato degli ufficiali medesimi, e dal Consiglio di disciplina, perchè questa sarebbe mancanza contro l'onore, e codesto ufficiale non troverebbe un superiore, un inferiore, un compagno, che vorrebbe appartenere al corpo al quale esso appartiene. Io non conosco che di simili fatti siano accaduti, e se una qualche volta è venuto il sospetto, sono andato sempre in fondo per verificare come stavano le cose.

L'onorevole Lucifero poi mi ha parlato degli ufficiali revocati dopo il decreto del 1891. Io posso assicurarla, onorevole Lucifero, che dal 1871 alla data d'oggi il ministro non conosce che ventisei ufficiali revocati, ma non conosce nessuno che sia revocato dopo la circolare da lei citata.

Sono state, sì, applicate punizioni molto severe, perchè, quando è avvenuto il caso di sapere, che qualche ufficiale aveva fatto un matrimonio non permesso dalla legge, io l'ho sottoposto al Consiglio di disciplina. Ma il Consiglio di disciplina incontrava gravi difficoltà, difficoltà di cui il ministro della guerra deve tener conto; e finiva sempre per ragionare in questo modo: è un vero e proprio concubinaggio il matrimonio religioso? Quando si tratta di concubinaggio vero e proprio, prima di provocare la revocazione dall'impiego, si è passati per il rimprovero, per gli arresti semplici, per gli arresti di rigore, per gli arresti in fortezza; e finalmente in caso di recidiva, l'ufficiale fu tradotto dinanzi al Consiglio di disciplina. Ma quando si trattava di un fatto unico, per il quale non c'era stato nemmeno il tempo di pronunziarsi per il concubinaggio, e per il quale, nella coscienza degli individui c'è sempre qualche attenuante, i Consigli di disciplina si pronunziavano in favore dell'ufficiale.

Puniva bensì il ministro, il quale, valendosi dei diritti che gli dà la legge sullo stato degli ufficiali, ha sospeso quelli che si erano resi colpevoli di questa infrazione alla disciplina, e ne ha sospesi anche in questi ultimi giorni, non sapendo se la Camera avrebbe approvato questo disegno di legge. Ma è chiaro che se la Camera l'approverà, l'indulgenza si estenderà anche a questi e saranno richiamati in servizio.

Con questo credo di aver risposto alla domanda dell'onorevole Lucifero.

In quanto poi alle difficoltà che faceva

l'onorevole mio amico Chiaradia, si assicuri che ieri avevamo fatto un articolo d'accordo con la Commissione, precisamente come sembra a lui che sia il più desiderabile; ma poi ci siamo trovati davanti ad una difficoltà che era stata sollevata dall'onorevole Grandi, che ora non vedo presente.

Badate, si disse, che qui si tratta di una legge tutta speciale dell'esercito, quella del 31 luglio 1871; la legge per la marina è una legge speciale che porta la data del 3 marzo dell'anno dopo. Questo ha fatto sì che noi abbiamo mantenuto il primitivo progetto per conto del ministro della guerra, aggiungendo un articolo terzo per estenderne le disposizioni alla Regia marina.

Con ciò abbiamo creduto di risolvere la dubbia questione.

Quindi pregherei l'onorevole Chiaradia di non insistere dopo le dichiarazioni che ho fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. A me reca meraviglia che in una Camera, dove ci sono tanti avvocati, anche troppi, e tanti professori e magistrati, le leggi si scrivano male. (*Bravo!*)

Le leggi di un paese devono essere scritte nella buona lingua del paese stesso in cui sono fatte, e devono essere documento di sapienza civile e di letteratura. Tale è la nostra grande tradizione. Come dunque si può comprendere che una legge per argomento così grave, dica così: «Il ministro della guerra è autorizzato ad ammettere a chiedere il Regio assentimento?» Tutto l'articolo già è scritto in lingua equivoca! (*Si ride*).

Io prego di accettare quest'altra dizione, pel decoro della legislazione del nostro paese: «Il ministro della guerra è autorizzato a consentire che chiedano.» Questa almeno è forma italiana!

Dico ciò incidentalmente, perchè debbo ricordare al Governo del nostro paese, dove molti uomini egregi sono, che tutte le leggi e specialmente le più recenti sono scritte in una forma che non onora nè il nostro senno nè la nostra tradizione giuridica.

Voce. E neanche la grammatica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

Cirmeni. L'onorevole Bovio ha criticato la forma. Ma c'è anche la sostanza che non va in questo articolo 1°, nel quale si tratta di

« unione matrimoniale col solo rito religioso. » Ora, io domando: il nostro Codice civile ammette forse due sorta d'unioni matrimoniali? La unione matrimoniale col rito civile e la unione matrimoniale col rito religioso?

Questa frase consacrata in un disegno di legge è infelice e, quello che è peggio, contraddice alle disposizioni del nostro Codice civile e a tutta quanta la legislazione italiana.

Io faccio pertanto appello non solamente al ministro della guerra, che è uomo d'armi, ma anche e specialmente al presidente della Commissione, che è un chiarissimo giureconsulto, affinchè Governo e Commissione si mettano d'accordo per riparare al gravissimo inconveniente, che mi son creduto in dovere di rilevare. (*Bravo!*)

Imbriani. È stato esaminato e discusso e c'è la sua ragione.

Cirmeni. Non sarà certamente una ragione giuridica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io prego l'onorevole ministro della guerra di chiarire un dubbio rimastomi nonostante la sua risposta all'onorevole Lucifero. Io domando: quale trattamento sarà fatto agli ufficiali che ebbero a subire la punizione della revocazione dal grado e dall'impiego per aver contratto matrimonio irregolare? Disse l'onorevole ministro che saranno richiamati in servizio coloro che furono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego; ma se questo sta bene per i sospesi, per i revocati dall'impiego quale disposizione intende adottare?

Pinchia, relatore. Per quelli non c'è rimedio.

Sanguinetti. Io ricordo che, non è molto tempo, corse su per i giornali il nome di un valoroso ufficiale di artiglieria, noto per una disgrazia che gli capitò in Francia (posso anche dire il nome, si tratta del maggiore di artiglieria Falta) il quale fu appunto revocato dall'impiego per aver contratto il matrimonio religioso. Ora io vorrei dall'onorevole Mocenni la dichiarazione che egli provvederà anche per i casi in cui ci fu revoca dall'impiego; perchè altrimenti si farebbe una diversità di trattamento tra ufficiali ed ufficiali, tra quelli, cioè, che furono revocati dall'impiego, e tra quelli che non lo furono, perchè il matrimonio religioso fu tenuto segreto.

Presidente. Onorevole ministro, desidera parlare?

Mocenni, ministro della guerra. L'onorevole Sanguinetti chiede la mia opinione sopra una questione di massima la quale abbiamo a lungo discussa anche con la Commissione. Ma l'onorevole Sanguinetti rifletta meco che la legge sopra lo stato degli ufficiali non mi dà modo di provvedere a questi cui egli si riferisce e dei quali, dico francamente, anche il Governo non saprebbe che fare nè come impiegarli senza sollevare delle questioni gravissime che neppure la Quarta Sezione del Consiglio di Stato potrebbe risolvere.

Gli ufficiali revocati dal 1871 in poi ammontano a ventisei e li conosciamo quasi tutti a memoria: la maggior parte di loro sono stati revocati prima del 1876, ossia più di venti anni fa. Come si potrebbe, anche se la legge permettesse di impiegare costoro, giudicare quale stipendio e quale posizione dovrebbero avere?

Se il Governo venisse a proporre l'abolizione di una tassa, non per questo la Camera ordinerebbe di rimborsare coloro che l'hanno pagata da oltre un ventennio.

Esiste, ripeto, la legge sullo stato degli ufficiali la quale impedisce la riassunzione in servizio di coloro che furono revocati.

L'onorevole Cirmeni ha detto che io sono uomo d'armi e non di legge. Ha proprio ragione: se di tutto m'intendo poco, di giurisprudenza non m'intendo punto.

Quanto alla formula « unione matrimoniale col solo vincolo religioso » posso dichiarargli che l'abbiamo inclusa nel disegno di legge dopo aver sentito il parere di esperti giureconsulti, tanto più che nel linguaggio comune essa indica bene il fatto e che è stata sempre usata nei regolamenti e nelle circolari nostre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

Chiaradia. L'onorevole ministro mi ha pregato di non insistere. Ed io non ho nessuna idea di insistere per amor proprio, ma credo però che se all'articolo 3 aggiungeranno una parola di schiarimento non faranno un piacere a me, ma faranno qualche cosa di utile per la retta interpretazione della legge. E credo che la Commissione ne sia già persuasa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pinchia, relatore. Osservo all'onorevole Chiaradia, che su ciò si potrà discutere all'articolo 3. In quanto poi alle osservazioni fatte dagli onorevoli Sanguinetti e Cirmeni l'onorevole ministro ha risposto in modo esauriente; e quindi io mi limiterò a rispondere all'onorevole Stelluti-Scala. Le obiezioni da lui sollevate avranno più opportuna sede nella discussione di quel disegno di legge che il ministro ha promesso di presentare. Il disegno di legge è d'indulto, e non può variare lo stato delle persone.

Convengo con l'onorevole Bovio, che l'articolo 1, in quelle parole da lui segnalate, lascia qualche cosa a desiderare.

La Commissione è stata ossequente alla proposta del Ministero, che, a sua volta, è stato ossequente alla legge vecchia la quale rimonta ai tempi subalpini in cui la proprietà del linguaggio non era, forse, troppo commendevole. Questa frase è quasi come una vecchia bandiera, che però la Commissione non ha nessuna difficoltà di modificare nel senso indicato dall'onorevole Bovio.

Una voce. L'ha formulato il Ministero o la Commissione?

Pinchia, relatore. Viene da altri Ministeri.

Mi unisco alle simpatie espresse dall'onorevole Sanguinetti; queste ebbero un'eco presso la Commissione; ma non fu possibile prendere una determinazione. Osta a ciò la legge sullo stato degli ufficiali; osterebbe specialmente tutta la compagine della disciplina. Per ciò, visto che le conseguenze non sarebbero così gravi; visto il numero molto ristretto degli ufficiali che verrebbero ad esser colpiti da questa disposizione; visto anche che la maggior parte degli ufficiali che furono colpiti in questo modo non appartengono più all'esercito; credo non sia più il caso d'insistere.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani, della Commissione. L'amico Bovio ha perfettamente ragione, in quanto alla forma. Ma la forma potrebbe ben altrimenti lamentarla in tutti i documenti che ci vengono dagli uffici ministeriali.

Una voce. Anche questa dicitura viene dal Ministero?

Imbriani, della Commissione. Per l'appunto, dal Ministero.

Mocenni, ministro della guerra. Dalla vecchia legge.

Imbriani, della Commissione. Io desidererei rispondere al deputato Cirmeni.

È verissimo: legalmente, non v'è altra unione matrimoniale, che quella civile. Ma quale altra dicitura si poteva adoperare nella legge, senza offendere le famiglie costituite già in matrimonio col rito religioso? Perché bisogna tener presente questo: in diritto canonico, non esiste che il matrimonio religioso. (*Interruzione*).

Cioè, non è esatto neppur questo; ma non entriamo in discussioni di diritto; perchè, secondo le leggi, per esempio, delle Province meridionali, tanto era riconosciuto, anche dalla Chiesa, il matrimonio civile, che il parroco non univa in matrimonio, se prima non aveva la dichiarazione che gli sposi avevano celebrato il matrimonio civile. Quindi ciò non è neppure esatto in diritto canonico. Ma non facciamo discussioni di diritto.

Naturalmente queste fanciulle, che erano andate a nozze, credevano di compiere perfettamente il rito matrimoniale; erano tranquille nella loro coscienza, e m'insegna il deputato Cirmeni che, in un paese libero, nelle intimità della coscienza non è lecito d'entrare.

Quindi, per usare una dicitura garbata, educata, che non offendesse quelle famiglie, invece di adoperare quella parola rude *concubinato* che si trova nel regolamento, la Commissione doveva adottare, rispettando il sentimento intimo di queste famiglie, doveva adottare la parola unione matrimoniale col solo rito religioso.

Prego quindi l'onorevole Cirmeni di non insistere su ciò, perchè realmente ogni altra dicitura potrebbe recare offesa a persone che assolutamente non lo meritano, perchè sono, per lo più, famiglie modello.

Io mi associo interamente al deputato Stelluti-Scala nel raccomandare al ministro che, dopo la promulgazione di questa legge, sia severissimo con coloro i quali non fanno domanda di unirsi regolarmente in matrimonio civile; perchè davvero questa sarebbe una mancanza contro l'onore che li renderebbe indegni di rimanere nelle file dell'esercito. E più severo ancora dovrà essere verso coloro (non so se ve ne siano, una volta ho saputo che ve n'è stato uno, ma ora non so se ne esistano), ripeto, verso coloro che dopo avere contratto il matrimonio religioso hanno commesso l'atto infame di abbandonare la loro

sposa, e di andare gioiosamente a nozze civili per prendere qualche buona prebenda.

Chi si è macchiato così nell'onore non può far parte dell'esercito italiano.

Raccomando poi al ministro tutti quegli ufficiali i quali, dopo la pubblicazione della circolare Pelloux, sono stati, per ragione del matrimonio incontrato, espulsi con revocazione, dall'esercito. Sono galantuomini e tali si sono condotti, ottemperando ad un dovere intimo dell'animo loro; spero quindi che l'onorevole ministro vorrà riammetterli nelle file dell'esercito.

Di ciò si è discusso pure in Commissione, la quale ad unanimità riconobbe giusto questo sentimento.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Brevissime considerazioni. L'articolo 1 è una derivazione dell'indulto, al quale m'inchino, tanto più che d'indulti se ne sono dati e se ne daranno per colpe assai più gravi di quella, che con una unione, disarmonica con qualche legge, si è perpetrata. E se noi all'indulto sottoscriviamo, gli è perchè, sensibili ad ogni umano affetto, per i travimenti ispirati dall'amore, ci sentiamo inclinati a perdonare. Ma dobbiamo pur pensare che nel governo di ogni ordine di cose, organiche, morali, sociali, ecc., leggi fisse debbono essere in onore, così che in questo caso speciale voglia esser mantenuto il predominio del cervello sul cuore e debbasi assolutamente impedire che, con un sistema anarchico, il cuore usurpi il dominio al cervello.

E poi conviene considerare questo articolo anche per le conseguenze avvenire. Io credo che implichi anche una questione finanziaria, che non può non impensierire il ministro del tesoro.

L'ammissione ai diritti, legittimamente riconosciuti agli ufficiali, che hanno contratto matrimonio regolarmente, estesi alle famiglie di coloro, che godranno di questo diritto, senza avere alla legge ottemperato, costituisce quasi una lesione alla legge sulle pensioni. E questa non è la cosa più equa di questo mondo, nel senso che gli ufficiali che hanno adempiuto alla legge si trovano nelle stesse condizioni di coloro che, peccando per eccesso di cuore, ma pur peccando, alla legge non sono stati ossequenti.

Ma v'ha un'altra osservazione a fare, la

quale deve esercitare non lieve peso sulle disposizioni della promessa legge.

Molti in questa Camera e specie quanti abbiano l'onore di aver servito o di servire nel regio esercito o nell'armata reale, sanno quanti sacrifici, quanti stenti, quante abnegazioni abbiano coraggiosamente affrontate ed onestamente sostenute tanti ufficiali, per mettere insieme la somma richiesta per la costituzione della dote militare.

L'amor proprio ha celato dolori e lagrime onde sono sparsi tanti matrimoni di ufficiali, osservanti alla legge: v'ha tra questi ufficiali non pochi che hanno dovuto contrarre prestiti disastrosi, dei quali, oltre gli enormi interessi, debbono soddisfare la tassa di ricchezza mobile. Prego gli onorevoli ministri della guerra e della marina di tener conto di queste considerazioni nella nuova legge, che sarà presentata.

La legge del 1871 è cattiva, e qui è nel vero l'onorevole Imbriani, ed io mi auguro che la nuova sia migliore nel senso modestamente da me indicato.

Quanto alla completa libertà di contrarre matrimonio, mi dichiaro completamente ad essa contrario. (*Interruzioni*)

Si, mi vi dichiaro nettamente, onestamente contrario, perchè la riterrei fatale alla compagine militare, e mi conforto del parere dell'onorevole Garibaldi, a questa, che è la migliore fra le scuole di civiltà, di morale, di patriottiche virtù.

Presidente. Onorevole Santini, Ella rientra nella discussione generale. Venga alla conclusione.

Santini. Finisco con un'osservazione a proposito della libertà del matrimonio. Ditemi voi, sostenitori della libertà matrimoniale nell'esercito e nella armata, ditemi voi come, ammessa la vostra teoria, un sotto-tenente possa con cinque lire al giorno provvedere a sè e alla famiglia. Altro non aggiungo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti. (*Rumori*).

L'avverto però che ha già parlato due volte.

Sanguinetti. Ho bisogno di richiamare l'attenzione del Ministero, della Commissione e della Camera sopra un punto importantissimo della questione, il quale finora non è stato trattato, nè abbastanza chiarito.

L'onorevole ministro della guerra disse che gli ufficiali revocati dall'impiego a ca-

gione del matrimonio religioso, sono in tutto ventuno; ha aggiunto che non può richiamarli in servizio, perchè per alcuni la revocazione risale a molti anni addietro.

Su ciò nulla ho da osservare; ma l'osservazione che già ho fatta e che ripeto è questa: che bisogna estendere ad essi, alle loro mogli ed ai figli, le disposizioni della legge sulle pensioni; perchè altrimenti vi sarebbe una grave disparità di trattamento; ai ventuno ufficiali revocati dall'impiego, ed alle loro famiglie, sarebbe fatta una condizione di trattamento diversa da quella che voi fate ai 900 ufficiali, che ammettete a regolarizzare il matrimonio religioso.

I primi dovettero sopportare la pena gravissima della revocazione dall'impiego; perdettero la carriera, la pensione ad essi spettante, e quella che sarebbe spettata alle loro mogli ed ai loro figli; e ciò perchè il matrimonio religioso contratto venne denunziato ai superiori; pei secondi invece tutto viene regolarizzato.

Ora io non so comprendere come una Commissione, della quale fanno parte giuristi così valenti, possa proporvi di consacrare una ingiustizia così patente ed enorme... (*Rumori*).

Presidente. Concluda onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. ... Concludo. Io non insisto affinché si faccia qui una disposizione speciale per gli ufficiali destituiti; ma dico che bisogna con una legge speciale sanzionare almeno questo principio, che essi e le loro famiglie siano ammessi a godere del beneficio della pensione cui possano avere diritto.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Mocenni, ministro della guerra. Spero che l'onorevole Sanguinetti sarà soddisfatto quando io gli dico, che nello stato delle cose, una eccezione non sarebbe possibile, ma poichè le sue osservazioni son degnissime di considerazione, e la Camera mi invita a studiarle, accetterò le considerazioni sue come un invito a presentare proposte concrete in occasione del promesso disegno di legge.

Cirmeni. Chiedo di parlare.

Presidente. Devo ricordare anche a lei che è la seconda volta.

Cirmeni. Onorevole presidente, a me pare di aver trovato, d'accordo con alcuni amici, una formula, che salvi il concetto dell'onorevole Imbriani e le necessità della legge, la

quale non deve essere in contraddizione con il nostro diritto.

Si potrebbe dire così:

« Gli ufficiali del Regio esercito in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, che abbiano contratto *unione coniugale col solo rito religioso...* »

Presidente. Ella, onorevole Cirmeni, svolge un emendamento che non può essere svolto. Ora darò facoltà di parlare all'onorevole Tondi, il quale come presidente della Commissione dirà se potrà accettarlo o no. Ma io non posso lasciarla svolgere un emendamento che non è stato presentato nelle forme volute dal regolamento.

Cirmeni. Mi lasci finire di leggere il mio articolo: « ... anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno essere ammessi a contrarre matrimonio secondo le norme e disposizioni della legge 31 luglio 1871 senza la condizione stabilita nell'articolo 2. »

Io lo sottopongo all'onorevole presidente della Commissione, perchè voglia farlo suo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi, presidente della Commissione. Osservo a tutti gli onorevoli preopinanti che l'articolo in esame, là dove parla di unione matrimoniale col solo rito religioso, non significa un istituto civile, ma significa un fatto.

Cirmeni. Lo riconoscete così!

Tondi, presidente della Commissione. Quindi essendo un fatto, la Commissione non poteva diversamente chiamarlo.

Non v'è pericolo, egregi colleghi, che possa nascere un qualche equivoco, poichè leggendo due versi dopo l'articolo suona così: « gli ufficiali i quali anteriormente alla promulgazione della presente legge avessero contratto matrimonio senza il regio assentimento non saranno soggetti, ecc. »

Dunque nell'articolo stesso esiste la distinzione tra unione matrimoniale col solo rito religioso e matrimonio.

Cirmeni. Chiedo di parlare per una semplice spiegazione.

Presidente. Ella ha presentato un emendamento che non può svolgere; ha già parlato due volte...

Cirmeni. Per una semplice dichiarazione. *Voci.* Basta! basta!

Voci. Parli!

Presidente. Parli pure.

Cirmeni. L'onorevole presidente della Com-

missione ha detto: noi riconosciamo un fatto. Il matrimonio non è un fatto; l'unione è un fatto. Del resto a me basta di avere rilevato la grave contraddizione fra questo articolo ed il Codice civile. (*Interruzioni*)

Presidente. Veniamo ai voti.

Pinchia, relatore. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pinchia, relatore. Io credo che si potrebbe consentire nella modificazione di forma dell'onorevole Bovio...

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori — Conversazioni animate*)

Presidente. Ma si è parlato tanto; facciamo finita! (*Bene! Bravo!*)

Rileggo l'articolo primo, concordato fra Ministero e Commissione.

« Art. 1. Il ministro della guerra è autorizzato ad ammettere a chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio senza la condizione imposta dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1871 gli ufficiali del Regio Esercito presentemente in servizio effettivo, in disponibilità, od in aspettativa, che hanno contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla promulgazione della presente legge.

« Agli ufficiali presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, i quali anteriormente alla promulgazione della presente legge avessero contratto matrimonio senza il Regio assentimento non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 8 della citata legge 31 luglio 1871. »

Pongo a partito quest'articolo. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 2. Agli ufficiali che a partire dalla data di promulgazione della presente legge contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso sarà applicata la revocazione dall'impiego senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disciplina. »

Onorevole Niccolini, ha facoltà di parlare.

Niccolini. Mi iscrissi ieri quando esistevano due progetti; oggi non ho più ragione di parlare. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. L'onorevole Bovio e l'onorevole Cirmeni hanno detto, che c'è da meravigliarsi

come in una Camera, nella quale si trovano tanti avvocati e tanti professori, le leggi vengano tanto mal redatte.

Milascino dunque i colleghi parlare, perchè al bisogno, quale ricorre adesso, si redigano un poco meglio, e mi permettano che io dica qualche parola sull'articolo 2, per fare una importante questione legale, e supplire a quel che manca.

L'articolo dice:

« Agli ufficiali che a partire dalla data di promulgazione della presente legge, contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso, sarà applicata la revocazione dall'impiego, senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disciplina. »

Io credo che qui ci è una lacuna da colmare ed ecco perchè. Gli ufficiali che contrarranno unione matrimoniale col solo vincolo religioso, dopo la promulgazione della presente legge, saranno revocati dall'impiego; ma gli ufficiali i quali, avendo contratto tale unione matrimoniale di già, avanti la promulgazione della presente legge, vi persistano, non sieno disposti a contrarre e non contraggono il matrimonio civile, nonostante l'indulto; nonostante che sieno ammessi a dimandare il Regio assentimento per contrarlo, come verranno mai trattati, cosa ne farete voi nell'esercito?

Essi sono, dirò, in contravvenzione colle leggi civili e militari, e volete voi permettere che continuino a starvi, venendo meno allo scopo stesso della legge presente, contro la disciplina e il decoro militare, che colla medesima si vogliono tutelare?

Mocenni, ministro della guerra. C'è la legge vecchia.

Mecacci. Io guardo alla legge presente; essa porta una grave lacuna; non è in certi rapporti perfetta; bisogna provvedere a ciò che è veramente necessario, e quindi propongo questo articolo aggiuntivo:

« Gli ufficiali i quali, avendo contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, non dimanderanno il Regio assentimento per contrarre matrimonio civile, saranno pure revocati dall'impiego a tenore dell'articolo 2. »

Se non aggiungeremo questo, noi applicheremo due pesi e due misure.

Vedo che l'onorevole ministro mi vuole dare una spiegazione; io mi auguro che sia tale da tranquillizzarmi, da rendere inutile

ogni ulteriore mio discorso in proposito; quindi lascio ad esso la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Mocenni, ministro della guerra. La spiegazione chiara sta nella legge fondamentale, perchè questo caso del matrimonio civile lo ha preveduto. Se l'onorevole Mecacci l'avesse sott'occhi leggerebbe queste prole:

« Art. 8. L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il Regio assentimento, sarà revocato. » (*Interruzioni*).

Mecacci. Mi scusi, onorevole ministro, permetta che chiarisca bene il mio concetto. Io non ho parlato degli ufficiali i quali abbiano contratto matrimonio civile senza le condizioni e le forme volute dalla legge civile, dei quali, del resto, si è parlato nell'articolo 1 del presente disegno di legge. Io ho parlato degli ufficiali i quali, avendo già contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, prima della promulgazione di questa legge, continuino in questa unione soltanto, dopo questa promulgazione medesima. Ripeto quindi il quesito: gli ufficiali che per molte e diverse cause, le quali vi possono essere, non approfitteranno di questo indulto, non dimanderanno il Regio assentimento per contrarre matrimonio civile, potranno continuare a rimanere nell'esercito?

La questione, onorevoli colleghi, è grave, io non parlo per intralciare la discussione; mi duole mandarla ancora un poco in lungo, poichè non vedo l'ora che sia finita, e questo disegno di legge, tanto discusso e tanto combattuto, sia approvato; ma non scansiamo le difficoltà, non facciamoci illusioni, stiamo rigorosamente al tema, provvediamo a quanto è necessario e opportuno: l'articolo aggiuntivo, che io vi ho proposto, è quello che ci vuole per evitare scandali nuovi, per evitare che la legge attuale sia frustrata nel suo scopo e nei suoi effetti. Pensateci un poco e provvedete.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fanti.

Fanti. Se qualcuno di voi, onorevoli colleghi, fosse ancora titubante nel votare la presente legge, ritenendo forse che l'indulto non sia sufficiente a sanare le piaghe del passato, ed anche che quest'articolo non abbia un effetto completo, credo che possa votare questa legge con animo sicuro, giacchè

l'articolo secondo provvede a che non si rinnovino più i matrimoni irregolari.

Certo, signori, nessuna legge ha potuto o potrà mai impedire le infrazioni alla legge stessa. Come il Codice penale non impedisce nè gli assassinii, nè i furti, nè le infrazioni alle leggi civili e sociali, così neanche l'articolo 2 potrà mai impedire che vi siano matrimoni illegali. Ma è indubitato che con questo articolo 2 noi mettiamo in mano al ministro della guerra un'arma potente per reprimere il rinnovarsi delle infrazioni alle leggi vigenti. I provvedimenti ora esistenti, all'atto pratico si sono mostrati insufficienti a tale repressione. Fino dal 1891, il ministro della guerra, generale Pelloux, introduceva nel paragrafo 226 del regolamento di disciplina militare un'aggiunta; (questo articolo 226 era quello che parlava del concubinato). Questa aggiunta era la seguente:

« Il matrimonio religioso non può essere menomamente una attenuante del concubaggio, essendo esso stesso da considerarsi come una gravissima mancanza da sottoporsi sempre al Consiglio di disciplina, quando venga ufficialmente accertato. »

Vediamo quali furono le conseguenze di questa disposizione. Furono queste, che gli ufficiali, i quali risultava avere contratto un matrimonio col solo vincolo religioso, venivano bensì sottoposti al Consiglio di disciplina; ma poichè la loro mancanza non poteva considerarsi che come una *mancanza disciplinare*, così questi ufficiali erano tutt' al più passibili di collocamento in aspettativa per un dato tempo più o meno lungo.

Questa punizione dunque di collocamento in aspettativa non cancellava il fatto del matrimonio contratto. Questo ufficiale, scontata la pena, rientrava nel corpo. Che cosa avveniva? Avveniva che l'ufficiale rientrava in una condizione falsa, cioè con l'aggravante, che, se prima questa condizione poteva essere non nota agli ufficiali, ora invece era nota a tutti.

L'inutilità di questo provvedimento era talmente evidente che il ministro generale Pelloux nell'anno dopo 1892 emanava una circolare, nella quale, premesso che riteneva necessario studiare il modo di regolarizzare, per quanto era possibile, lo stato delle cose allora esistente, dava norme sul modo di contenersi ai comandanti dei corpi e dei capi di servizio verso quegli ufficiali, che

avessero contratto unione religiosa dopo il 7 ottobre 1891 (data della sovracitata aggiunta al regolamento di disciplina) e cioè, che si dovesse usare una certa indulgenza entro i limiti che il rispetto al decoro e alla disciplina potevano consentire. Ecco dunque il motivo per cui troviamo nell'esercito tante famiglie illegali. Parmi insomma che sia giusto, doveroso di provvedere.

Dopo quella circolare altre unioni illegali si sono fatte.

Quindi è doppiamente sentita la necessità di porre fine definitivamente ad uno stato di cose che, se si prolungasse, recherebbe gravissimo danno alla disciplina.

Ed io trovo che la Camera può votare questa legge con tutta tranquillità, poichè l'art. 2 rimedia alla insufficienza della legge, che è in vigore adesso.

Credo pure conveniente di modificare la condizione imposta dalla legge del 31 luglio 1871 circa la dote militare. Per questo ho votato volentieri l'ordine del giorno della Commissione.

Alcuni onorevoli colleghi vorrebbero la libertà del matrimonio, (*Rumori e segni d'impazienza*) invocando i principî liberali, che presiedono alla costituzione della società moderna.

Voci. Ai voti!

Fanti. Ma fin lì io non posso arrivare.

Imbriani. Ma questa è discussione generale.

Fanti. Il sentimento, o signori, è cattivo consigliere nel dettare le leggi e specialmente le leggi militari.

Una voce. Ma come c'entra questo nell'articolo 2?

Fanti. Vedranno come c'entra nell'articolo 2.

Presidente. La prego di venire alla conclusione.

Fanti. Ci vengo subito.

Gli ordinamenti militari non possono e non potranno mai essere retti coi principî che prevalgono negli ordinamenti civili.

Gli scopi che l'ordinamento militare si propone di raggiungere sono tanto diversi che si è perfino ravvisato necessario di dare agli eserciti e alle armate leggi e regole speciali diverse da quelle, che reggono tutti gli altri cittadini. Guai se così non fosse!

Voglio anzi aggiungere che più i popoli sono liberi e più le leggi militari devono es-

ser severe. L'antica Roma può darci questo esempio.

Le leggi romane erano forse le più severe verso i militari.

Presidente. Ma, onorevole Fanti, tenga conto delle condizioni della Camera.

Fanti. E qui faccio punto in obbedienza agli ordini del nostro presidente, ma faccio un caldo appello alla Camera affinchè voti favorevolmente a questa legge per il bene dell'esercito e dell'armata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. Non ripeterò quello che ebbi già a dir ieri nella discussione generale a proposito dell'articolo 2. Io avrei amato che di questo articolo non si parlasse, ma poichè se ne parla, parmi che si possa nell'articolo 2 introdurre qualche modificazione. L'articolo 2 dice:

« Agli ufficiali che, a partire dalla data della promulgazione della presente legge, contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso, sarà applicata la revocazione dall'impiego, senza che occorra il previo parere di un consiglio di disciplina. »

Mi sembra alquanto dubbia la dicitura: « senza che occorra il previo parere ». Stando alla lettera vorrebbe dire che il ministro può richiedere il parere del consiglio di disciplina e può non richiederlo.

Ora noi abbiamo sentito che una delle ragioni dell'indulto era questa: che i consigli di disciplina, per molte ragioni, si pronunziano in modo differente gli uni dagli altri sopra gli stessi fatti. Per conseguenza mi pare che si potrebbe adottare una dizione, che escluda assolutamente l'intervento del Consiglio di disciplina; ad esempio si potrebbe dire: « senza il parere del Consiglio di disciplina. »

Questa è una prima mia idea: la seconda sarebbe d'ordine più generale. L'attuale legge sul matrimonio degli ufficiali stabilisce che l'ufficiale il quale contrae vincolo matrimoniale nelle forme legali, vale a dire davanti al sindaco, è sottoposto al Tribunale supremo di guerra e marina, il quale decide del suo caso. Colla legge presente invece basta il vincolo religioso per essere revocato dall'impiego come dice il disegno di legge, in base ad una semplice disposizione del ministro.

A me pare che, dati i due casi, sia più tutelato quello che commette due mancanze

che quello che ne commette una, vale a dire che si trovi meglio chi andò in chiesa e poi trovò modo di regolare il suo stato presso un sindaco qualsiasi anzichè l'ufficiale che fece soltanto il matrimonio religioso. Il primo ha una forma, un giudizio qualsiasi, l'altro è revocato dall'impiego per disposizione del ministro della guerra. Per conseguenza la mia proposta sarebbe questa, ove dicesi: « sarà applicata la revocazione dall'impiego » aggiungere le parole: « salvo decisione del tribunale di guerra e marina ».

E questa modificazione mi sembra logica anche per un'altra ragione semplicissima. Il ministro della guerra ha già moltissime incombenze; se lo incarichiamo anche di indagini minute, che possono rendersi necessarie, anche per denunce anonime, circa la responsabilità degli ufficiali, non la finirà più e dovrà perdere un tempo, che dovrebbe esser dedicato a cure ancor più alte.

Per conseguenza io vorrei che su tutta questa materia, l'azione punitrice fosse demandata al tribunale supremo di guerra e marina. Dal momento che esso decide se un ufficiale si trova o no, nelle condizioni volute perchè contragga matrimonio, poichè il Tribunale supremo non è in genere sovraccarico di lavoro, mi pare che potrebbe anche decidere se quelle condizioni siano o no, state violate. (*Conversazioni*)

Mocenni, ministro della guerra. Una brevissima risposta all'onorevole Marazzi. Dove egli vuole modificata la sua dizione dell'articolo aggiungendovi le parole: « senza il parere di un Consiglio di disciplina » io non ho alcuna difficoltà ad accettare la sua proposta.

In quanto però all'intervento del Tribunale Supremo di guerra e marina in queste faccende io osservo innanzi tutto una cosa. L'onorevole Marazzi, che è così assiduo alla Camera, quando si discute il bilancio della guerra, mi avrà udito rispondere più d'una volta ad onorevoli deputati che mi domandavano la soppressione del Tribunale Supremo di guerra e marina, magari con un decreto da convertirsi in legge: Non feci ciò perchè il Tribunale Supremo esiste per uno articolo speciale del Codice penale.

A parte dunque che quando avessi ammesso che doveva essere presentato il caso al Tribunale Supremo, si sarebbe preso un provvedimento, che sarebbe durato pochi mesi,

debbo fare un'altra dichiarazione. Ho chiesto il parere dell'avvocato generale sulla questione accennata dall'onorevole Marazzi, perchè anche io non m'ero spiegato la differenza che si fa tra il matrimonio religioso e quello civile celebrato clandestinamente.

Vedrà infatti che la legge 1871 dice « dietro declaratoria del Tribunale Supremo di guerra e marina senza che occorra un parere del Consiglio di disciplina. »

Ma è stato osservato che quando si tratta del sindaco, questi può avere facilmente la prova che è stato celebrato il matrimonio nella casa comunale, e può attestare che è stato tratto in errore da falsi testimoni o da altri; ma il prete non lo potete obbligare a dare testimonianza della celebrazione del matrimonio, di modo che manca l'elemento su cui il Tribunale Supremo possa emanare una declaratoria. Questa è la ragione della differenza.

Nei casi dubbi il ministro sarà naturalmente volto all'indulgenza: ed in ogni caso sentirà il parere del comandante del corpo e dei comandanti della brigata della divisione del corpo d'armata nei rapporti dei quali ci dovranno essere i *considerando* e le impressioni dei vari comandanti, per cui non mancherà modo al ministro di farsi un concetto chiaro della situazione. Prego quindi l'onorevole Marazzi di non insistere sulla sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani, della Commissione. L'onorevole Mecacci, sotto forma di emendamento, vorrebbe consacrare nella legge una raccomandazione, che io aveva fatto già al ministro: io sono di parere che la Commissione potrebbe accettare questo emendamento, perchè così è lealmente data sanzione punitiva a coloro i quali, già ammogliati col rito religioso, non curassero ora di regolare civilmente la loro posizione, avendone la opportunità. Il che sarebbe realmente una mancanza contro l'onore.

Napodano. Sarebbe offesa la libertà. Volete rendere obbligatorio il matrimonio?

Presidente. Non interrompano.

Imbriani. Sarebbe una mancanza contro l'onore. Ora, io debbo fare una dichiarazione, a mio discarico.

Io trovavo che questa pena della revocazione dall'impiego, lasciata all'arbitrio del ministro, fosse esorbitante; ma ho ceduto alla maggioranza, poichè si era stabilito di esser

tutti uniti nel propugnare la legge. Tanto più (e basta questa sola considerazione), in vista della precarietà di questa disposizione e in vista della legge organica, che il ministro ci presenterà, dopo l'ordine del giorno, votato testè dalla Camera. Fo osservare soltanto una cosa al ministro.

Io non so chiamare falsi testimoni coloro che intervengono nei matrimoni civili, fatti da militari, secondo la legge comune, secondo il diritto costituito: perchè, allorquando un cittadino ha le sue carte in regola, e si presenta ad un ufficiale di Stato civile, pur tacendo la sua qualità di militare, si trova in perfetta regola. E l'ufficiale di Stato civile, il quale non adempisse all'obbligo suo, unendolo in matrimonio, commetterebbe un reato.

Questo vi dimostra un altro inconveniente della legge esistente: che vuole porre fuori del diritto comune una intera categoria di cittadini.

E non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Le due tendenze, alle quali ha accennato l'onorevole Squitti, con vivacità davvero insolita in un uomo così placidamente grave come egli suol essere, vengono ad essere perfettamente esplicate dalle parole testè pronunciate dagli onorevoli Imbriani e Marazzi.

L'uno e l'altro ritenevano il secondo articolo perfettamente superfluo, secondo loro bastava il primo. Si sarebbe dato l'indulto a coloro, che avessero pigliato moglie col rito religioso, e non si sarebbe stati molto severi con coloro che continueranno a prenderla.

Occorre dunque per quelli che non vogliono assolutamente mettersi sulla loro strada, che questo secondo articolo sia tale che, quando pure una legge nuova dovesse venire e fosse tale da facilitare il matrimonio degli ufficiali, si aspetti almeno che venga, senza attuarla prima che essa abbia effetto.

Perciò io credo che l'onorevole ministro accoglierà l'emendamento proposto dall'onorevole Marazzi, perchè quel *senza resti* nell'articolo secondo facendo a meno dell'*occorra*: che lascia in dubbio se i ministri possano ancora ricorrere ai Consigli di disciplina.

In secondo luogo, credo che occorrerebbe anche che i comandanti di Corpo avessero certa responsabilità quando lasciano passare senza fare il loro dovere le infrazioni alla

disciplina, che un ufficiale commette pigliando moglie.

Poichè l'onorevole Imbriani, che ha così alto il sentimento del dovere, può ben deplorare che per l'esercito vi sia un diritto diverso da quello degli altri cittadini. In questa lagnanza posso anch'io associarmi, o no: questo non importa.

Ma egli che ha così alto il sentimento del dovere...

Imbriani. Sentimento dell'onore, che è più alto. (*Rumori*).

Presidente. Lasci parlare. Non facciamo dialoghi.

Lucifero. Colui che ha il sentimento dell'onore altissimo, come dice l'onorevole Imbriani, deve averlo anche quando contrae un vincolo, che sa di non aver la facoltà di contrarre.

Il dovere quindi è duplice. Vi è il dovere del cittadino, ed il dovere speciale del soldato; l'uno si compenetra nell'altro. Non mi pare che sia consentita questa divisione morale tra il milite ed il cittadino.

Per queste considerazioni, io desidererei che l'onorevole ministro dicesse se egli accetta quell'aggiunta, che io avevo presentato, all'articolo 4 della Commissione, aggiunta così formulata:

«La medesima pena sarà inflitta ai comandanti di Corpo, che trascorso un mese dal matrimonio irregolare contratto da un ufficiale da essi dipendente non abbiano provveduto, per quanto li concerne, all'esecuzione della prima parte di questo articolo.»

Mocenni, ministro della guerra. Io non la vedo stampata.

Lucifero. Non è colpa mia. È stampata da otto giorni.

Se egli non l'accetta, la convertirei in una raccomandazione su quest'articolo che discutiamo, e desidererei almeno un affidamento, qualche cosa di più sostanziale di quello che non sia una promessa, che nel regolamento di disciplina sarà provveduto a che i comandanti di Corpo abbiano un termine fisso perentorio, entro il quale porranno in atto quelle misure, che sono prescritte dall'articolo 2. E vorrei che nel caso di negligenza andassero soggetti essi a quelle stesse punizioni, che i loro subordinati sono costretti a subire. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. Onorevole Curioni...

Curioni. Io ho domandato di parlare, quando

L'onorevole Mecacci ha annunciato un emendamento, perchè intendeva parlare contro il detto emendamento.

Domando se sia stato presentato in forma regolare, perchè io non credo che sia conveniente di discutere un emendamento non bene determinato.

Presidente. Ma qui non è pervenuto nulla.

Mecacci. Domando di parlare.

Curioni. Allora rinuncio a parlare.

Presidente. L'onorevole Fulci Nicolò ha facoltà di parlare.

Fulci Nicolò. A me pare che colla redazione dell'ultima parte dell'articolo 2, tanto il Ministero che la Commissione abbiano dimenticato una legge fondamentale dello Stato, la quale è garanzia degli ufficiali dell'esercito e della marina. Questa legge, se mal non ricordo è quella sullo stato degli ufficiali, la quale tassativamente stabilisce, che non si può revocare alcun ufficiale senza il previo parere di un Consiglio di disciplina.

Ora io domando: nel momento in cui cerchiamo garanzie per tanta gente, perchè leviamo questa agli ufficiali, che ne hanno diritto?

Mocenni, ministro della guerra. Non si leva.

Fulci Nicolò. Si leva perchè nell'articolo 2 si dice che non occorre questo parere.

Nè vale il dire che là c'è il fatto compiuto. Molte volte un ufficiale ha commesso un infrazione alla disciplina: il fatto risulta chiaro chiarissimo, eppure vi è sempre il Consiglio di disciplina, composto come la legge prescrive, avanti al quale l'ufficiale può difendersi personalmente e portare tutti quei documenti e quei testimoni, i quali possano valere a sua difesa.

Ma io non entro in questa discussione perchè evidentemente non è l'ora di farlo. Solamente io prego l'onorevole ministro e la Camera di volere rinunciare a questa disposizione dell'articolo 2 e di lasciare questa garanzia ad una classe come quella degli ufficiali; perchè ove si tratta di compromettere le loro spalline fa mestieri che provvedimenti di così alta importanza siano circondati da serie garanzie.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Mocenni, ministro della guerra. Evidentemente l'onorevole Fulci non si trovava presente quando si trattava di questa questione.

Io ho avuto già occasione di spiegare il

perchè, proponendo un indulto, sentissi ancora la necessità, di impedire che questo passato doloroso si potesse riprodurre. Se l'onorevole Fulci fosse stato presente, probabilmente ora non mi farebbe la proposta che io vorrei potere accettare e che con lealtà dichiaro di non accettare. Dichiaro anzi che riterrei dannoso per l'indulto il sopprimere l'articolo 2, senza del quale, se ne persuada la Camera, non è possibile impedire che il passato si riproduca ed impossibile per me applicare l'indulto.

In quanto alla legge del 1871 stia sicuro l'onorevole Fulci che oggi coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione sono revocati senza sentire il parere del Consiglio di disciplina secondo il disposto dell'articolo 8.

Qualora la Camera, lo dichiaro apertamente ancora una volta, esigesse che fosse necessario un Consiglio di disciplina, io sono convinto che sarebbe meglio ritirare la legge. Non sarà certamente mia la responsabilità se questo indulto non sarà applicato, perchè si deve impedire che nel futuro si ripetano gli inconvenienti del passato.

Il ministro della guerra non ha mai mancato di sottoporre codesti ufficiali ai Consigli di disciplina, ma questi hanno detto che non può essere considerato il matrimonio religioso come un concubinaggio; che il concubinaggio merita rimprovero semplice, arresti semplici, arresti di rigore e di forza. Le stesse misure non si possono prendere per i matrimoni civili contratti senza il regio assentimento.

Dunque è necessario che il ministro abbia mezzi speciali per impedirli.

Quanto al pretendere la declaratoria presso il tribunale supremo di guerra, ho spiegato come in questo caso speciale non si possa, perchè il prete non è disposto a consegnarci il certificato di matrimonio, sul quale la declaratoria può esser fatta.

Prego quindi la Camera a volere accettare questo articolo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura...

Lucifero. E non accetta nessun emendamento?

Mocenni, ministro della guerra. Scusi, onorevole Lucifero, ho dimenticato una cosa nella foga del discorso; mi perdoni se l'ho dimenticata.

Ella giustamente mi chiede, se ho intenzione di adottare delle misure repressive per coloro, che essendo superiori e conoscendo che i loro inferiori violano la legge, non ne riferiscono al ministro.

Sì, onorevole Lucifero, ho già preparato un nuovo articolo al regolamento di disciplina, il quale dirà, che scorso qualche mese da che in un Corpo ha avuto luogo un matrimonio civile di ufficiale senza autorizzazione del Re, o un matrimonio religioso, il colonnello che non ne abbia riferito sarà collocato in disponibilità.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Presidente. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 2º; chi l'approva si alzi.

Mecacci. Avevo chiesto di parlare.

Presidente. Non si può, siamo in votazione.

(Dopo prova e controprova l'articolo 2 è approvato).

« Art. 3. Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese agli ufficiali della Regia marina. »

Pinchia, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pinchia, relatore. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Chiaradia, di concerto col ministro della marina, la Commissione proporrebbe che questo articolo 3 fosse così formulato:

« Il ministro della marina è autorizzato ad estendere le disposizioni contenute nella presente legge agli ufficiali della Regia Armata. »

Presidente. Onorevole ministro, accetta questa nuova formola dell'articolo 3?

Morin, ministro della marina. L'accetto. (Interruzioni).

Voci. Ma non è possibile!

Tondi, presidente della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Tondi ha facoltà di parlare.

Tondi, presidente della Commissione. Parmi che sarebbe più opportuno formulare l'articolo nel modo seguente:

« Le disposizioni contenute nella presente

legge si applicheranno anche agli ufficiali della Regia marina. »

Voci. Così va bene.

Presidente. L'onorevole ministro accetta?

Morin, ministro della marina. Accetto.

Mecacci. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Mi sbrigo in due minuti. Io domando un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3; e, siccome non voglio fare un altro discorso per tornare a spiegare ciò che già più volte ho spiegato, così mi limiterò a leggerlo di nuovo, tale quale lo formulai fino da principio.

« Art. 3-bis. Gli ufficiali i quali, avendo contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, non domanderanno il regio assentimento per contrarre matrimonio civile, saranno pure revocati dall'impiego ai termini dell'articolo 2 ».

Domando al ministro ed alla Commissione, se accettano questo articolo aggiuntivo; io non sto a cercare le dieci firme che richiede il regolamento; mi rimetto intieramente alla loro sapienza ed alla loro coscienza. (Rumori — Conversazioni).

Presidente. Formuli la sua domanda.

Mecacci. L'ho formulata, l'ho letta, e la consegno al presidente della Commissione.

Tondi, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Tondi, presidente della Commissione. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tondi, presidente della Commissione. In nome della Commissione dichiaro che, quantunque l'aggiunta suggerita dall'onorevole Mecacci non sia necessaria, pur nondimeno, per amore di concordia e di chiarezza, l'accetta.

Mocenni, ministro della guerra. E il ministro, per amore di chiarezza e di precisione, l'accetta. (Benissimo!)

Morin, ministro della marina. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Morin, ministro della marina. L'aggiunta proposta dall'onorevole Mecacci riguarda le disposizioni generali della legge, e non potrebbe essere introdotta nell'articolo 3, il quale specifica gli effetti della legge per ciò che concerne i Corpi della marina. Mi sembrerebbe che dovesse farsene un articolo a

parte, oppure un'estensione all'articolo 2. (*Benissimo!*)

Presidente. Allora, poichè l'articolo 3 non è ancora votato, questa aggiunta dell'onorevole Mecacci costituirà un articolo 2 *bis*.

Mecacci. Precisamente.

Presidente. Dunque l'onorevole Mecacci propone il seguente articolo aggiuntivo, che prenderebbe posto immediatamente dopo l'articolo 2, testè votato:

« Coloro i quali, avendo contratta unione matrimoniale col solo rito religioso, non domanderanno il Regio assentimento per contrarre matrimonio, saranno pure revocati dall'impiego a termini dell'articolo 2. »

La Commissione e il Ministero accettano quest'articolo.

Chiaradia. Proporrèi che alla parola « Coloro » si sostituissero le parole « Gli ufficiali. »

Presidente. L'onorevole Chiaradia osserva che invece di « Coloro » dovrebbe dirsi: « Gli ufficiali. » (*Conversazioni — Rumori*).

Onorevoli colleghi, se fanno un poco di silenzio, potremo intenderci in questo laberinto di proposte e controproposte; altrimenti non si potrà andare avanti.

Dunque il Governo e la Commissione accettano la variazione proposta dell'onorevole Chiaradia?

Tondi, presidente della Commissione. Per parte nostra non ci abbiamo alcuna difficoltà.

Mocenni, ministro della guerra. Anch'io l'accetto. (*Conversazioni — Segni d'impazienza*).

Cirmeni. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cirmeni. Onorevole presidente, a me pare che si stia facendo una grande confusione...

Presidente. Veramente pare anche a me che un po' di confusione si faccia; ma questo avviene perchè gli onorevoli colleghi non stanno in silenzio ed attenti.

Cirmeni. Così è impossibile intenderci. Io propongo che questa discussione sia sospesa e rimandata a domani. (*Vivi rumori — No! no!*)

Pinchia, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Pinchia, relatore. Prego l'onorevole Mecacci, per non creare complicazioni, di ritirare il suo articolo aggiuntivo. (*Bravo!*)

Siamo ormai perfettamente d'accordo, ministro, Commissione e Camera, sulla portata

dell'articolo secondo; e non occorrono altre illustrazioni. Di più la votazione dell'emendamento Mecacci ci porterebbe a complicazioni anche di fronte al regolamento; perciò lo prego di ritirarlo.

Presidente. Lo prego anch'io, onorevole Mecacci, di non insistere nel suo emendamento, perchè la presentazione di questa aggiunta ha, come vede, ingenerato una grande confusione.

Mecacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Mecacci. L'articolo è stato accettato dall'onorevole ministro e dal presidente della Commissione, e quindi anche dalla Commissione stessa. Se l'articolo fosse di difficile comprensione, lasciatemi passare il termine, capirei che si potesse o si avesse a sospendere la discussione; io nel caso, per non intralciare, o mandare in lungo questo penoso dibattito, sarei anche per risolvermi a ritirarlo. Ma poichè l'articolo è chiaro, preciso, provvede ad una necessità assoluta di una legge simile, io insisto e non lo ritiro affatto. Lo respinga la Camera, se vuole respingerlo, ma io debbo tenerlo fermo, e non ho da aggiungere altro.

Squitti. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

Voce. La chiusura!

Presidente. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova la chiusura non è approvata*).

Ora, onorevoli colleghi, li prego di prestarmi un po' di attenzione per poter venire ad una conclusione.

L'onorevole Mecacci ha presentato un articolo aggiuntivo, che sarebbe il 2 *bis*; il relatore l'ha pregato di ritirarlo; l'onorevole Mecacci insiste; quindi la discussione verte su questo punto.

Squitti. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole Squitti ha facoltà di parlare.

Squitti. Pochissime parole. Sono dolentissimo ancora una volta di deplorarla... (non trovo una parola parlamentare adatta, ma nel linguaggio comune si direbbe leggerezza) la arrendevolezza dell'onorevole ministro e del presidente della Commissione nell'accettare

emendamenti, mentre poi lo stesso relatore ha dovuto respingerli...

Tondi, presidente della Commissione (con forza) Domando di parlare.

Squitti ... e mentre la Camera quasi unanimemente dà ragione al relatore della Commissione.

L'emendamento Mecacci contiene una inesattezza giuridica, per non dire altro, poichè tende ad applicare una legge nuova a fatti avvenuti sotto l'impero di una legge anteriore.

Mecacci. Niente affatto!

Squitti. Signori, in una materia così delicata, che ci occupa da due giorni, mentre l'onorevole Imbriani credeva che ce la saremmo cavata in cinque minuti, bisogna procedere col piede di piombo. La fretta non è assolutamente giustificata, quando si pensa che per argomenti molto meno gravi di questo abbiamo perduto molte ore. (*Rumori e conversazioni animate*).

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego ancora una volta di far silenzio!

L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala. Cedo la mia iscrizione all'onorevole Finocchiaro-Aprile nelle idee del quale pienamente consento, in conseguenza di ciò che ho già detto alla Camera.

Presidente. L'onorevole Finocchiaro-Aprile ha facoltà di parlare.

Finocchiaro-Aprile. Onorevoli colleghi, la questione sorta sulla proposta dell'onorevole Mecacci è molto grave. Io fo appello al sentimento cui si è ispirata la Camera, ponendo tanto interesse a questa discussione, perchè voglia risolvere l'incidente sollevato dall'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mecacci, con tutta quella calma e quella serenità che l'importanza dell'argomento richiede.

Io che sono favorevole alla legge, specialmente dopo l'ordine del giorno che abbiamo votato in principio di seduta, credo che noi metteremmo in pericolo la legge accettando la proposta dell'onorevole Mecacci. (*Benissimo!*)

Rivolgo quindi viva preghiera all'onorevole Mecacci, al ministro ed alla Commissione, di non insistervi. La questione alla quale l'articolo aggiuntivo si riferisce fu sollevata oggi dall'onorevole Stelluti-Scala; ma essa è una di quelle questioni che non si possono risolvere con una disposizione di legge

positiva. Noi facciamo una legge d'indulto, ed arriviamo fino a quello che qui ho sentito con frase incisiva chiamare il matrimonio coatto, venendo a stabilire un concetto che pare a me (e lo dico con tutto il riguardo che debbo agli onorevoli giureconsulti che fanno parte della Commissione) non rigorosamente giuridico. Esso contraddice al concetto della spontaneità e della libertà che è essenziale nei vincoli matrimoniali. D'altronde l'inconveniente di cui si teme, e che vuole impedirsi, trova modo d'essere corretto e riparato anche senza questo articolo aggiuntivo.

L'ufficiale che non si varrà della legge di indulto per regolare la posizione della sua famiglia, mancherà al dovere d'uomo d'onore, ed i regolamenti militari provvedono a riguardo dell'ufficiale che contravviene alle leggi dell'onore. Noi non possiamo fare una legge colla quale da un lato affermiamo che i matrimoni contratti col solo vincolo religioso, in contravvenzione alle norme vigenti sui matrimoni degli ufficiali, possono essere regolarizzati per effetto dell'indulto, imponendo dall'altro lato l'obbligo di fare il matrimonio, confondendo il matrimonio, che è un vincolo contrattuale e consensuale, coll'esecuzione di un dovere imposto dalla legge. Ciò è contro i principii fondamentali del nostro diritto.

Ora poichè, come ho detto, all'inconveniente possibile v'è un rimedio nei regolamenti ai quali ho accennato, e non può ammettersi l'ipotesi di un ufficiale che resti nell'esercito avendo mancato alla fede colla quale si è impegnato verso un'onesta donna, io credo che non si debba insistere in questo articolo aggiuntivo, il quale compromette (lasciate che ancora una volta lo dica), l'approvazione di una legge, che risponde, ed in ciò siamo tutti oramai d'accordo, ad un sentito bisogno. (*Bene! Bravo!*)

Mecacci. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Dopo quanto si è detto e si è gridato, dopo le preghiere di ritirare l'articolo aggiuntivo, che mi sono venuti da tutte le parti, io debbo pensare al da farsi, per ragioni di opportunità.

Io, onorevoli colleghi, sono favorevole a questo disegno di legge; poichè già l'indulto lo provocai col mio voto in seno alla Com-

missione parlamentare, nella passata Legislatura; con più lunga resistenza io non vorrei intralciare la via, compromettere le sorti, come hanno osservato varii oratori, di tutta la legge.

L'onorevole ministro e la Commissione hanno accettato il detto articolo, a loro ne sono grato, ma non debbo per questo porli in imbarazzo, non voglio, per quanto a fin di bene, giungere ad uno scopo diametralmente opposto a quello da me desiderato.

Per queste ragioni, adunque, io ritiro il mio articolo aggiuntivo (*Bravo! bravo! — Ooooh!*)

Ma faccio un'avvertenza. Pensino gli onorevoli colleghi alla posizione dell'ufficiale unito col solo vincolo religioso, il quale non voglia sapere dell'indulto, e di chiedere il Regio assentimento per contrarre il matrimonio civile.

Nè le leggi, nè la disciplina dell'esercito possono permettere, che egli possa continuare a prestare servizio, così chi sa per quali non encomiabili interessi personali, trascinando seco pel mondo, come una vittima, la sua compagna, forse con figli innocenti, ai quali gli piaccia negare uno stato civile!

Fu detto che al caso potranno provvedere e provvederanno i regolamenti militari. Intanto, nonostante questi regolamenti, gli ufficiali uniti col solo vincolo religioso, ed anche quelli uniti col vincolo civile, ma senza Regio assentimento, hanno potuto rimanere e sono rimasti nell'esercito, per cui è stato giuocoforza venire a questo indulto. Ed io che di questi regolamenti ne so poco, e potrei temere della loro applicazione nei singoli casi, sono lieto che si sia fatta questa discussione. Adesso sono sicuro che la medesima, se non altro, servirà a richiamare tutta l'attenzione delle autorità militari, per solleciti ed efficaci provvedimenti al bisogno.

In verità egli è d'uopo che questa legge, mi si permetta il termine, non sia una legge ipocrita; che serva veramente allo scopo per cui fu fatta, che tagli il male dalle radici, non ci faccia pentire di averla approvata. Ma che questo non sarà, adesso me ne affida la persona dell'onorevole ministro della guerra ed io senz'altro mi rimetto, tranquillo e sicuro, alla sua perspicacia ed alla sua coscienza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi, presidente della Commissione. Ho domandato di parlare per fatto personale, per dichiarare all'onorevole Squitti che non vado a prender da lui lezioni di serietà. (*Bravo! Bene!*)

Squitti. La Camera però ha dato ragione a me!

Tondi, presidente della Commissione. La Camera ha dato ragione a voi, ma non per quello che avete detto. Del resto ripeto ancora una volta che non vengo a prender da voi lezioni nè di serietà nè di altro. (*Bravo! Bene! — Commenti.*)

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella aveva domandato di parlare; ma poichè l'emendamento dell'onorevole Mecacci è stato ritirato...

Imbriani. Un momento solo. Questa legge d'indulto era ispirata ad un alto sentimento di moralità e di politica, perchè ormai la ragione giuridica si è messa da parte, e siamo dinanzi ad un semplice indulto. L'emendamento Mecacci riguardava una raccomandazione da me già fatta al ministro, e da lui accettata, e rivoltagli anche dall'onorevole amico Stelluti.

Ora, poichè questo emendamento è stato ritirato, credo che ci sarebbe un mezzo per raggiungere lo scopo, mezzo che avevo già proposto in seno alla Commissione, e che venne respinto perchè si disse che tale disposizione avrebbe trovato il suo luogo nel regolamento. Il mezzo sarebbe quello di stabilire un termine per la domanda per contrarre il matrimonio civile, passato il quale tutti rientrerebbero nella sanzione dell'articolo 2. (*Conversazioni.*)

Presidente. Veniamo ai voti.

Pongo a partito l'articolo 3 nel nuovo testo concordato, che è il seguente:

« Art. 3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicheranno anche agli ufficiali della R. marina. »

(*È approvato.*)

« Art. 4. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per l'applicazione della presente legge. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Lochis.

Lochis. Rinunzio. (*Bene!*)

Marazzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Marazzi. In seguito al largo svolgimento di questa discussione, il ministro, dichiarò che sta compilando un nuovo articolo del regola-

mento per far sì che siano tenuti responsabili quei comandanti di corpo, i quali non denunzino le contravvenzioni a questa legge. Convengo pienamente nel concetto dell'onorevole ministro; soltanto, poichè egli è entrato in un particolare dicendo che stabiliva l'obbligo della denuncia nello spazio di tre mesi, desidererei che l'onorevole ministro estendesse questo termine a sei mesi per varie considerazioni. È evidente che l'ufficiale può essere assente dal proprio reggimento o dal proprio corpo per molti mesi, può essere in altra parte d'Italia, e fare un matrimonio all'insaputa di tutti.

Ora, quando l'ufficiale si trova nel distretto della guarnigione, ammetto che, anche molto prima di tre mesi si possa conoscere il suo matrimonio; ma ci possono essere molti casi nei quali, per venire a conoscenza di questo fatto, occorrono più di tre mesi.

Quindi pregherei il ministro, nella compilazione del regolamento, di tener calcolo di questa mia raccomandazione.

Mocenni, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Mocenni, ministro della guerra. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Marazzi. Ma, quando ho parlato di mesi ho sempre inteso dire più di tre mesi relativi.

Ma la osservazione dell'onorevole Marazzi è anche giusta. Perciò, se anche non potrò andare sino ai sei mesi, andrò ad ogni modo al di là dei tre.

Marazzi. Va bene. Grazie.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana, si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Svolgimento di interrogazioni dei deputati Imbriani, Niccolini, Cirmeni, Bracci, Martini e Galletti, relative alla questione africana.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni dei deputati Imbriani, Niccolini, Cirmeni, Bracci, Martini e Galletti, relative alla questione africana.

Imbriani Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Imbriani. Mancano appena venti minuti a mezzogiorno, ed abbiamo già discusso tre ore.

Cominciare ora una discussione così importante non mi pare cosa seria... (*Interruzioni*).

Presidente. Onorevole Imbriani, si tratta d'interrogazioni, per le quali il regolamento non assegna che cinque minuti di tempo ad ogni interrogante, per rispondere.

Se si discutesse sulle interrogazioni, si andrebbe contro il regolamento.

Imbriani. Gli interroganti sono parecchi, ed il ministro dovrà rispondere a tutti.

Se il ministro intende di parlare ora, non ci ho nessuna difficoltà; ma in tal caso io, che sono il primo interrogante, mi riservo di pregare la Camera perchè la mia replica sia rimandata a domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

Blanc, ministro degli affari esteri. (*Segni di attenzione*). Posso assicurare la Camera che comprendo perfettamente non essere il caso d'intavolare qui una discussione, poichè non si tratta di difendere il Ministero di fronte all'opposizione, si tratta di fare lealmente verso la Camera l'esposizione d'una situazione che interessa tutti, interessa il paese; ed in questa esposizione eviterò ogni accento d'apologia per noi, come non troverà luogo nessuna polemica di partito in quello che intendo di dire.

Mi permetta dunque la Camera di fare la esposizione della situazione dell'Eritrea (*Sì! sì!*), situazione alla quale si riferiscono le varie interrogazioni presentate.

Dichiaro che qui non discuto, e mi tengo a disposizione di chi vorrà discutere a proposito del bilancio, che seguirà immediatamente.

Questa esposizione obiettiva la leggerò, poichè sono cose che richieggono molta precisione.

Imbriani. L'ha portata già stampata.

Blanc, ministro degli affari esteri. Sì, signore. Ricorderò del resto che è tradizione ed obbligo del ministro degli esteri, di non fidarsi della propria parola improvvisata in questioni che toccano anche interessi internazionali di qualche gravità. Io mi conformo a quella tradizione.

Credo sia inutile che io insista nel rispondere alla prima interrogazione mossami, quella sulla venuta a Roma del generale Baratieri.

In questo momento il generale Baratieri deve essere in vista di Brindisi. Sono lieto di unirmi da quest'Aula a coloro che, pei primi,

gli daranno il saluto della patria. (*Vive approvazioni*).

Ho già avuto occasione di osservare recentemente alla Camera, che la venuta del generale Baratieri in Italia deve essere argomento di conforto, e non di preoccupazione. E infatti, il governatore dell'Eritrea non sarebbe partito, se la sicurezza della colonia corresse qualche pericolo.

Potrei, del resto, chiedere alla mia volta agli onorevoli interroganti perchè il generale Baratieri non dovrebbe recarsi per poco tempo in Italia, dopo circa venti mesi d'ininterrotto soggiorno in Africa, dopo due campagne, faticosissime quanto gloriose; aggiungendo — e non ho alcun motivo di nascondere — che il Governo ha pure mostrato al generale Baratieri il desiderio di conferire con lui. E in ciò non v'è nulla che non sia normale e regolare. Si tratta di dare organizzazione stabile ai territori nuovamente annessi; si tratta di decidere in qual modo ed in quali limiti si dovranno coordinare i mezzi allo scopo. E non è logico che per tutto questo si scambino direttamente fra noi e il generale Baratieri notizie ed informazioni ed idee?

Nulla dunque vi ha a dire sulla venuta del generale; vi sarebbe stato invece a ridire se in una situazione non poco mutata non fossimo prima venuti ad una intesa verbale, giacchè questa ci è consentita dalla tranquillità che la stagione e le circostanze locali assicurano ora alla colonia.

Vengo ora alle interrogazioni che mi sono state indirizzate, a proposito del trattato di Ucciali.

Risponderò, aggiungendo più ampie spiegazioni a quelle che furono già date replicatamente in proposito al Parlamento.

L'articolo 17 del trattato italo-etiopico 2 maggio 1889 fu notificato l'11 ottobre dello stesso anno alle Potenze firmatarie dell'Atto Generale di Berlino del 26 febbraio 1885, come prescrive l'articolo 34 dell'Atto medesimo.

Di quella notifica hanno preso atto: la Danimarca, il 15 ottobre 1889; il Belgio, il 16 ottobre 1889; l'Olanda, il 18 ottobre 1889; il Portogallo, pure il 18 ottobre 1889; la Francia, il 20 ottobre 1889; l'Austria-Ungheria, il 23 ottobre 1889; la Germania, il 25 ottobre 1889; l'Inghilterra, il 30 ottobre 1889; la Svezia Norvegia, il 23 dicembre 1889; la Spagna, il 22 marzo 1890.

In quanto al governo russo, esso segnava ricevimento della nostra notifica il 30 novembre 1889, con nota del signor De Giers, allora ministro degli esteri. In quella nota si aggiungeva: « Cette communication ayant suggéré au cabinet impérial quelques observations, l'ambassadeur de l'Empereur à Rome a été autorisé à en faire part au gouvernement d'Italie. »

Quelle osservazioni furono esposte dal barone Uxkull, nel successivo dicembre, non per iscritto, ma verbalmente, in un colloquio coll'onorevole Crispi, allora presidente del Consiglio e ministro *ad interim* per gli affari esteri. Esse, però — come risulta dal Libro Verde *Etiopia, serie 2ª*, presentato alla Camera il 6 maggio 1890 (doc. 70) — si riassumevano semplicemente nel ricordo di una riserva fatta, per incarico della Sublime Porta, da Said pascià, rappresentante ottomano alla conferenza di Berlino del 1885.

Ora quella riserva, di molto anteriore, come si vede, al trattato italo-etiopico, concerneva unicamente, com'era d'altronde naturale, i « possedimenti del Sultano. » E, se la Turchia aveva potuto accampare qualche infondata pretesa sopra una parte del litorale eritreo già occupata dall'Egitto, pretesa che il Governo italiano aveva antecedentemente respinta, con pieno successo, oltrechè politico, giuridico, la Turchia stessa non ha avuto mai, in nessun tempo, ed a qualsivoglia titolo, rapporto qualsiasi con l'Etiopia; alla quale quindi non si applicava, e non si sarebbe potuta applicare la riserva di Said pascià, nemmeno se tale riserva fosse stata posteriore alla proclamazione ed alla notifica del nostro protettorato.

Nessun'altra obbiezione essendo allora stata sollevata dal Governo russo, lo stato di diritto dell'Italia in Etiopia veniva, così, ad essere stabilito anche verso il gabinetto di Pietroburgo, secondo le norme internazionali.

Successivamente, il protocollo anglo-italiano di delimitazione del 5 maggio essendo stato da noi comunicato anche al gabinetto di Pietroburgo, la risposta data alla nostra ambasciata fu che il governo russo intendeva rimanere estraneo alla questione, ed il governo del Re prese atto di tale dichiarazione di disinteressamento.

Ciò, per quanto si riferisce al passato. Per ciò che riguarda la posizione attuale,

posso aggiungere che il governo russo ci dichiara non avere in Etiopia altri interessi che religiosi; onde abbiamo potuto limitarci ad osservare che il governo italiano — il quale ha pure accolto con sincera soddisfazione la prefettura apostolica nell'Eritrea — non aveva pei lazzaristi alcuna preferenza a detrimento dei popi.

Certo è dunque che la posizione di diritto dell'Italia in Etiopia è in perfetta regola, e nulla può ormai metterla in forse.

Detto questo, per rispondere agli onorevoli interroganti, aggiungerò che non si debbono dimenticare gli altri e validi titoli che assicurano la nostra posizione, quale potenza protettrice in diritto. Non si deve dimenticare che Menelik, il quale non era che semplice Re dello Scioa, non fu accettato come Negus da tutta l'Abissinia, se non grazie alla nostra protezione, al nostro concorso armato, alla nostra azione, non solo politica, ma militare; che condizioni di questa investitura furono l'osservanza, per parte sua, delle leggi internazionali contro la schiavitù, e l'amici- zia perpetua all'Italia per parte sua e dei suoi successori; che Menelik non partecipò all'Atto di Bruxelles, relativo specialmente alla schiavitù, se non come protetto nostro, da noi rappresentato; che, se il trattato perpetuo di Ucciali aveva per noi valore in quanto, debitamente notificato, era il punto di partenza per stabilire internazionalmente la nostra situazione di fronte all'Etiopia, non hanno valore, di fronte a tale situazione, i capricci di Menelik, come non hanno valore, verso le altre potenze, analoghe defezioni ed ostilità di fatto di altri capi africani, talvolta ribelli alla potenza protettrice; se no, non vi sarebbe più diritto pubblico per l'Europa nelle questioni internazionali africane. Nè si può far differenza tra Menelik ed i protetti talvolta ribelli di altre potenze, con la scusa del suo cristianesimo, scusa la quale non può, del resto, sanare la sua qualità di recidivo nelle razzie di schiavi, anzi l'aggrava. Informi, del resto, la campagna che la Francia ha ora iniziato al Madagascar, per una simile quistione di trattato, contro la Regina degli Hovas, cristiana essa pure, certo non meno civile di Menelik, e, in ogni modo, non schiavista. Noi siamo, infine, non solo in Eritrea, ma in Etiopia, in virtù del nostro diritto fondato sugli atti di Berlino e di Bruxelles, delle nostre

armi bene adoperate, e del nostro sangue sparso contro il tradimento e la ribellione, compiuti e fomentati da Menelik: le prove ne furono sequestrate nella sua corrispondenza con Bath-Agos e con Mangascià, insorti dietro sua suggestione. Nessuna contestazione, quindi, è ammissibile sotto qualsivoglia titolo; nessuno può intervenire fra Menelik e noi: questo è un conto che la sola Italia deve regolare, nel tempo e nel modo che più le sembreranno opportuni. (*Benissimo! Bravo!*)

Ed ora, giacchè sono nell'argomento, e poichè è interesse tanto della Camera quanto del Governo, che venga esposta intera la situazione, mi sia concesso di fare alcune altre dichiarazioni, le quali possono riuscire utili alla discussione del bilancio degli esteri.

I documenti che or qui presento sulla presa di Cassala, sulla rivolta di Bath-Agos e di ras Mangascià, sull'amministrazione civile della colonia Eritrea, e sulla Somalia italiana, spiegano l'azione nostra.

Come il Parlamento vedrà, è in questi documenti la completa illustrazione di quanto il Governo è stato condotto a fare, sia sotto all'aspetto delle occupazioni territoriali, sia nei suoi rapporti coi capi indigeni, sia nelle relazioni con altre Potenze aventi interessi nelle regioni circostanti, tanto ai nostri domini diretti, quanto alle nostre sfere d'influenza.

Altri documenti, che spero essere in grado di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari, dimostreranno la rimanente nostra azione diplomatica nelle questioni africane ora all'ordine del giorno nelle discussioni internazionali, dopo l'accordo da noi concluso il 5 maggio 1894 coll'Inghilterra per la delimitazione delle rispettive sfere d'influenza nell'Africa orientale, accordo da me presentato lo stesso giorno al Parlamento. Sugli ulteriori negoziati chiedo alla Camera di consentirmi un riserbo, che mi è ora imposto.

Posso tuttavia sin d'ora annunciare una più pratica definizione della nostra frontiera settentrionale, ad impedire il rinnovarsi di incidenti fra le tribù locali; ed il relativo protocollo è stato firmato il 25 giugno dal sirdar Kitchener pascià, e il 7 luglio dal generale Baratieri.

Così, il provvedimento preso dal Governo di S. M. Britannica, onde interdire il passaggio delle armi per l'Etiopia dai porti del

protettorato inglese del golfo d'Aden, fu accennato nel discorso della Corona, ed è quindi a vostra conoscenza.

In questi giorni, provvedimento analogo è stato preso dal Bundesrath germanico, e ci è stato annunciato, nei porti, sia della Germania, che dell'Africa orientale germanica.

Avendo poi notificato alle potenze firmatarie dell'atto generale di Bruxelles la ripresa della tratta nella parte d'Etiopia soggetta direttamente a Menelik, per volontà e fatto di Menelik stesso, anche il Belgio, lo Stato Libero del Congo, la Spagna, l'Olanda, gli Stati Uniti, la Danimarca e il Portogallo, ci hanno dato atto della nostra notifica.

Infine, il Governo della repubblica francese, il quale con noi confina pel suo possedimento di Obock, mentre ci ha dichiarato ripetutamente di essere del tutto estraneo a quegli intrighi di privati individui, i quali si danno l'aria di compromettere la politica della Francia nelle loro speculazioni su Menelik, ha vietato, con apposita ordinanza, all'inizio della campagna del Madagascar, gli acquisti di armi e munizioni in Francia per l'estero, e ci ha affermato che prende in linea di fatto, anche nel suo interesse, i provvedimenti compatibili colla sua legislazione, perchè la lotta che, quando a quando, ci si minaccia dal sud al nord dell'Etiopia non abbia ad avere aiuti di armi e munizioni dai porti di quel suo possedimento. (*Bene!*)

Da parte nostra, abbiamo preso lealmente, per le relazioni di buon vicinato con la Francia in quelle regioni, un contegno analogo a quello che, nella questione commerciale, abbiamo assunto col dichiarare che dipendeva interamente dalla Francia la ripresa del trattamento reciproco della nazione più favorita. Dipende, del pari, interamente dalla Francia lo stabilire ora la delimitazione proposta dal Governo francese, ed accettata dal Governo italiano, nel maggio 1891.

Signori, la politica coloniale è, di tutte, la politica a più lunga scadenza. Noi possiamo anzi constatare risultati assai più pronti che non sieno riusciti a conseguire altrove altre potenze, che pure di quella politica avevano fatto un'esperienza assai più lunga della nostra. La recente estensione della nostra colonia ci assicura la parte più forte dell'Etiopia; il nostro prestigio militare si è ormai elevato nel modo e nel grado più soddisfa-

centi, essendosi confermate la rapidità delle mosse e l'attitudine a far molto con risparmio di mezzi, già dimostrate a Cassala; ed ora si vanno praticamente raggiungendo gli scopi a cui deve mirare una colonia che, nel nostro pensiero, è ben lungi dal dover essere una colonia di funzionarii, ma dev'essere in intimi e non inutili rapporti con l'economia nazionale.

Il Parlamento apprenderà con soddisfazione dai documenti che presento, come abbiano progredito, ad onta delle preoccupazioni guerresche, il movimento commerciale, accresciutosi di quasi 600,000 lire, la viabilità, e persino le scuole; e come cerchiamo di trar partito da tutte le forze utili, non esclusa la religiosa, quando questa s'ispiri sinceramente a sensi di patria, o, trattandosi di stranieri, a sensi di umanità: ne sono pegno il favore da noi, come ho detto, accordato alla Prefettura apostolica, e la sicurezza da noi garantita alla missione svedese. Abbiamo contenuto in cifre modeste i tributi degli indigeni, tenuto conto che il paese risentiva e risente i danni delle guerre e delle rivolte che da troppo tempo lo straziano; ma sin d'ora abbiamo ottenuto che il paese da noi occupato incominci a contribuire volenterosamente alle spese dell'occupazione; anzi, con tanto miglior volontà, in quanto ormai è reso evidente agli indigeni che il Governo dell'Italia assicura loro la difesa, la giustizia, la civile assistenza, la possibilità di far rifiorire un paese, che abbiamo trovato nella peggiore condizione, e nel quale tanti sarebbero pure gli elementi di prosperità. E, mentre la pace da noi assicurata a vaste regioni porrà presto gli indigeni stessi in condizione di contribuire senza disagio in grado maggiore al bilancio coloniale, abbiamo cercato, all'infuori dei tributi, altre risorse locali, che ci permettano fra breve di diminuire il concorso della madre patria. Daremo a suo tempo in proposito i particolari che oggi mi vengono chiesti dall'onorevole Galletti. Intanto, mi basta citare lo studio che si sta facendo, d'accordo fra Roma e Massaua, del modo come assicurare allo Stato il considerevole prodotto di quel Piano del sale, che è una delle necessità maggiori di buona parte dell'Etiopia.

A proposito della colonizzazione, mi è grato rendere omaggio all'opera volenterosa, allo intento altamente patriottico dell'onorevole

Franchetti, il quale, con la sua propaganda pratica, non ha poco contribuito a dimostrare che l'Eritrea era degna di venire studiata come possibile terreno di una colonizzazione atta a risolvere almeno in parte il problema della emigrazione italiana, che va divenendo ogni giorno più difficile, e che non potrebbe in ogni modo continuare a svolgersi in tutta perdita per la madre patria.

Alcune divergenze di metodo, ben comprensibili in un problema così complesso, hanno indotto l'onorevole Franchetti a dimettersi. Il Governo, dolente, non ha accettato le sue dimissioni che quando gli era impossibile il continuare a respingerle. Ma posso assicurare la Camera che l'esperimento dell'onorevole Franchetti non andrà perduto ai fini nostri, e che sarà stato l'utile inizio dei vari metodi applicabili alle varie condizioni di una colonizzazione anche più vasta, più rapida e più aperta a chi agisca a proprio rischio e con propri mezzi, diretta anche a coltivazioni tropicali, che diminuiscano il tributo pagato all'estero dal consumo nazionale dei prodotti coloniali.

Così, vuol pure essere studiata attentamente la notevole relazione che l'onorevole Galletti ci ha presentato, dopo un suo viaggio nell'Eritrea, sulla convenienza anche di una colonizzazione militare.

Il governo di Massaua ci ha già annunciato, del resto, l'invio di un progetto completo per la colonizzazione, nel quale sarà tenuto conto delle proposte già formulate da una Commissione per l'ordinamento della proprietà fondiaria, di cui l'onorevole Franchetti appunto faceva parte, insieme agli onorevoli Dal Verme, Cambray-Digny e Luzzati Ippolito.

Quel progetto sarebbe già concretato, e costituirebbe ormai la legislazione eritrea per ciò che si riferisce alla colonizzazione, se gli ultimi avvenimenti non ne avessero necessariamente ritardato la finale definizione ed attuazione. Noi lo sottoporremo all'illuminato apprezzamento di tutti gli elementi volenterosi e competenti, ben lieti se anche a questo proposito potremo ottenere quella concordia che mai deve mancare nelle questioni di vero interesse nazionale.

Intanto, perchè non sia interrotta l'opera, il Governo centrale ha dato pubblicità ad alcune norme generiche, stabilite dal Governo di Massaua per la concessione dei terreni.

Quelle norme sono ad uso del pubblico, quindi non specificano il procedimento ufficiale amministrativo, e si limitano a dar conto di tutto ciò che può direttamente interessare chi voglia darsi ad esperimenti di colonizzazione. Le leggi e i decreti regolanti la materia sono d'altronde intieramente rispettati negli atti di concessione.

Perchè poi, nell'attesa del piano generale definitivo, nulla di un buon sistema organico venga compromesso da queste norme generiche, abbiamo fatto al Governo dell'Eritrea raccomandazione di limitare l'estensione dei terreni conceduti e i permessi provvisori di occupazioni, di impedire le vendite di terre a speculatori da parte degli indigeni, e d'interdire l'applicazione dell'ipoteca fuori della città di Massaua.

La diversa attribuzione che abbiamo fatta delle spese civili e militari ai due Ministeri degli esteri e della guerra, renderà praticamente più efficace l'azione del Governo centrale, senza mutare affatto il carattere che intendiamo dare sempre più all'Eritrea, di una colonia civile, che tragga la sua ragion d'essere dalla comunanza d'interessi effettivi con l'Italia.

Per questo, abbiamo bisogno, non solo del concorso del Parlamento, ma anche della iniziativa privata, la quale non avrebbe ragione di trascurare un campo d'azione vasto ormai, e, per giudizio concorde di tutti i competenti italiani e stranieri, capace di rispondere al giusto desiderio di legittimi guadagni.

Certo, noi contiamo molto sull'avvenire. Ma siamo pure convinti che l'opera nostra, come è già riuscita di vantaggio alla civiltà contro la schiavitù, contro le razzie, contro uno stato di barbarie mal dissimulata, così può perfettamente giustificarsi anche sotto l'aspetto economico, purchè il paese ci assecondi.

Intanto, ciò che s'è fatto nell'Eritrea non ha soltanto servito localmente: è anche valso a distruggere in Italia ed all'estero un pregiudizio, troppo accreditatosi, e che accrebbe la speranza degli avversari nostri, di poter infliggere all'Italia un disastro in Africa: il pregiudizio, cioè, che lo stesso Governo non avesse fiducia nell'avvenire della colonia, la difendesse a malincuore, e quasi fosse virtualmente aperta la successione dell'Italia in Africa: noi invece abbiamo fiducia nell'avvenire della colonia, e sentiamo appieno

il dovere di difenderla. E bene ormai lo si sappia da tutti.

Veniamo dunque alla essenziale quistione della sicurezza dell'Eritrea. (*Segni d'attenzione*).

Noi siamo preparati agli eventi, con perfetta lealtà d'intenzioni verso tutti quelli che vogliono mantenere con noi in Africa relazioni amichevoli, pronti a respingere e, se occorre, a prevenire gli attacchi.

Di fronte alla ribellione ed al tradimento, ci siamo limitati a quella oculata e provvida difesa, che permetta possibilmente di stornare offese nuove, o almeno lasci loro il terreno meno favorevole.

Di fronte al successo, ci siamo fatti una legge di resistere al naturale e legittimo desiderio di espansioni, le quali, comprensibili per se stesse, avrebbero potuto prestarsi a diverso giudizio, tenuto conto delle condizioni della madre patria, e della necessità di contenere le spese entro ai più stretti limiti ragionevolmente possibili. Ma, se nulla fu da noi compiuto che potesse apparire eccessivo e prematuro, nessuno ci può chiedere l'abbandono dell'Agamè e del Tigrè, che sarebbe tanto più inconsulto, in quanto equivarrebbe a disertare le popolazioni ormai fidenti in una effettiva tranquillità sotto la nostra protezione, e non farebbe che compromettere l'avvenire garantitoci dalla incorporazione dell'elemento tigrino, il più belligero di tutta l'Etiopia.

In quanto alle nostre intenzioni per la difesa ulteriore, non usurperò la competenza del mio collega della guerra, e non ne parlerò se non dal punto di vista della politica estera, che è pure in parte responsabile della sicurezza nazionale. Dirò, in primo luogo, non essere utile nè prudente — me lo consenta l'onorevole Galletti — far argomento di discussioni politiche le quistioni tecniche di difesa, come l'armamento degli indigeni, l'artiglieria, le fortificazioni, e le eventuali marcie e contro marcie in caso di future operazioni. Sarebbe stato grave il mio errore, se, per compiacere quella parte dell'opinione pubblica che mostrava di esigere questo da me, fossi intervenuto nella questione, ad esempio, di fortificare, o meno, Adua, pregiudicando il parere che solo il comandante del luogo può emettere, se, cioè, una data fortificazione sia appoggio per utili operazioni, o invece impedimento alla mobilità delle forze.

→ Circa ai rinforzi da aggiungersi in caso di bisogno alla difesa locale, il nostro avvertimento ai barbari dell'Africa è questo: prima che dallo Scioa portiate fino al Tigrè le vostre razzie di schiavi e di bestiame, e le vostre aggressioni alla colonia italiana, le nostre rapide navi e i nostri pronti battaglioni avranno più che tempo per aiutare il generale Baratieri ad infliggervi un nuovo castigo. (*Commenti*).

Ho il convincimento che, inteso così, nel senso, cioè, non di costose immobilizzazioni di elementi di difesa locale, bensì della massima mobilità, compenso alla economia di forze, il problema della difesa non sia meno conciliabile coll'economia, nell'Eritrea come in Italia.

→ In secondo luogo, noterò che il problema della sicurezza dell'Eritrea si definisce meglio con la coordinazione di tutti i suoi elementi in una soluzione completa. Alcuni credono che detto problema si riduca a questa alternativa per noi: o di aspettare a perpetuità, l'arma al piede, un nemico, che alternativamente si conforta con gli aiuti morali e materiali che spera dall'estero, e si sgomenta, come stranamente è succeduto, alla notizia di elezioni favorevoli al Governo in Italia; o di slanciarci noi invece dalla occupazione di Adua e di Adigrat alla conquista e all'amministrazione di tutta l'Etiopia. Ma sarebbe un errore limitare il problema a tale alternativa. Sarebbe rinnovare su più ampia scala la teoria del triangolo Massaua-Asmara-Cheren, il sostituirvi senz'altro il triangolo, diciamo, Massaua-Adua-Adigrat, o qualsiasi altro più esteso dal nord al sud.

Non possiamo ignorare che negli ultimi tempi è invece dal sud al nord che si sono andati maturando e svolgendo, per parte di altre potenze, i progressi della geografia politica in Africa. E ciò, senza spedizioni militari e senza guerre da parte nostra, dovrà avere i suoi effetti anche sulla parte meridionale del campo a noi riserbato.

Noi, nel sistema ormai organico, sia della nostra colonia diretta, sia dei nostri protettorati, sia infine delle nostre sfere d'influenza, lavoriamo a consolidare le guarentigie della pacifica tutela e dei liberi commerci con quegli altri capi africani, protetti nostri, fedeli al diritto delle genti, i quali, minacciati dalle razzie di schiavi e dalle depredazioni del solo capo che abbia ristabilito la tratta e che sia

a noi ribelle, hanno con noi, contro il Negus attuale, interessi di sicurezza comuni. Isolata che sia la dissoluzione in cui si trova lo Scioa, potremo lasciare che ivi il disordine uccida sè stesso, come va sciogliendosi la mahdia nel Sudan, senza necessità di mosse di truppe italiane da Cassala, nè di truppe inglesi da Wadi Halfa e da Suakim.

Il problema comprende elementi internazionali. L'occupazione di Cassala, che fu atto politico oltre che militare, ne ha incominciato la soluzione sotto tale riguardo, riparando in qualche modo ai precedenti rifiuti nostri di cooperazioni di fatto con l'Inghilterra, giacchè la tranquillità del Sudan orientale e dei dintorni di Suakim è stata attribuita, nell'ultimo rapporto annuo di lord Cromer, principalmente all'occupazione di Cassala; e l'Inghilterra, con la quale già siamo solidali riguardo al Nilo, occupando inoltre Zeila e Kissimayo, ne risulta che dall'Atbara al Giuba, dal Mar Rosso all'Oceano Indiano, abbiamo una base di sicurezza internazionale e di comunicazioni economiche, la quale ci assicura l'espansione futura della colonizzazione incominciata sull'altipiano eritreo.

Detto ciò, mi auguro di avere corrisposto alla legittima aspettazione della Camera, per ciò che si riferisce alla situazione dell'Italia in Africa. (*Vivissime approvazioni*).

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione dei documenti da lui indicati nel suo discorso, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole Imbriani ha facoltà di rispondere all'onorevole ministro.

Imbriani. Poichè è ormai mezzogiorno e un quarto, e siamo dieci interroganti, io, che do-

vrei rispondere per primo, domando di poter rispondere domani.

Blanc, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Blanc, ministro degli affari esteri. Poichè ora deve seguire immediatamente la discussione del bilancio degli affari esteri, la Camera, troverà forse più conveniente che le risposte trovino posto nella discussione stessa, per la quale sono interamente agli ordini della Camera.

In questo modo le risposte saranno anche più complete e vi sarà risparmio di tempo.

Imbriani. Le nostre risposte possono avere la precedenza senza inconvenienti. Me ne appello alla Camera ed al regolamento.

Presidente. L'ordine del giorno delle sedute antimeridiane si stabilisce alla fine della seduta pomeridiana.

Per ora mi limito quindi a porre a partito la proposta dell'onorevole Imbriani, perchè le repliche degli onorevoli interroganti siano rimandate ad una prossima seduta da destinarsi.

(*È approvata*).

Galletti. Vorrei sapere quando l'onorevole ministro della guerra risponderà alla mia interrogazione sull'Africa.

Presidente. Ormai la Camera ha deliberato di rimandare la discussione.

La seduta termina alle 12.15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.